



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

18 - 20 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 CONVEGNI: OUA: abrogare la legge Bersani (il sole 24 ore)
- Pag 4 CONVEGNI: A Roma i convegni di Cnf, Aiga, Oua (italia oggi)
- Pag 5 CONVEGNI: Abrogare subito la legge Bersani  
di Maurizio de Tilla – Presidente Oua (mondo professionsiti)
- Pag 6 CONVEGNI: Professioni: OUA, abrogare legge Bersani e modificare indennizzo diretto e studi di settore (adnkronos e agi)
- Pag 7 CONVEGNI: Marketing legale senza abusi (il sole 24 ore)
- Pag 8 TERREMOTO ABRUZZO: Professionisti in aiuto dell'Abruzzo (italia oggi)
- Pag 9 TERREMOTO ABRUZZO: Abruzzo : 400 praticanti avvocati accolti in altri studi del Paese (osservatorio sulla legalità)
- Pag 10 TERREMOTO ABRUZZO: Aiuti concreti per le professioni in Abruzzo (mondo professionisti)
- Pag 11 TERREMOTO ABRUZZO: Terremoto: OUA, ospitare praticanti zone sisma in studi legali altre città (adnkronos e agi)
- Pag 12 PROFESSIONI: Architetti: de Tilla (OUA), cordoglio per scomparsa Sirica
- Pag 13 PROFESSIONI: Toscana, tempo di riconoscimento (italia oggi)
- Pag 14 PARLAMENTO: Al Senato l'ultimo sì al Dl contro la violenza sessuale (il sole 24 ore)
- Pag 15 SICUREZZA: Benefici solo a chi collabora (il sole 24 ore)
- Pag 16 PROCURE: Ridurre i magistrati fuori ruolo (il sole 24 ore)
- Pag 17 AVVOCATI: Formazione continua, boom di corsi (italia oggi)
- Pag 18 AVVOCATI:Niente part-time per i legali nella p.a. (italia oggi)
- Pag 19 AVVOCATI:La gara al ribasso per scegliere l'avvocato del comune è una follia  
di Avv. Lorenzo Norcia – segretario generale comune di Pontecorvo (Fr) (italia oggi)
- Pag 20 ANTIRICICLAGGIO:Antiriciclaggio a maglie larghe (italia oggi)
- Pag 22 MAGISTRATURA ONORARIA: Magistratura onoraria, quale futuro?  
di Franco Capasso - Commissione OUA Giudici di Pace e Giudici Onorari (solo diritto)
- Pag 23 STUDI LEGALI: L'immagine coordinata, una scelta che rende sempre riconoscibile lo studio - di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 24 CONVEGNO IL FILTRO IN CASSAZIONE : Il filtro in Cassazione è incostituzionale  
di Maurizio de Tilla - Presidente OUA (solo diritto)
- Pag 26 CONVEGNO IL FILTRO IN CASSAZIONE : Il filtro in Cassazione  
di Giovanni Verde - Professor avvocato, Ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università Luiss di Roma (solo diritto)
- Pag 29 CONVEGNO IL FILTRO IN CASSAZIONE : Prime osservazioni sulle modifiche al giudizio di Cassazione introdotte dal Disegno di legge n. 1441-bis  
di Gian Franco Ricci - Avv. Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Bologna  
(solo diritto)

## IL SOLE 24 ORE

### CONVEGNO A ROMA

### **Oua: abrogare la legge Bersani**

Sab. 18 - **L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma hanno organizzato ieri un convegno nella Capitale dal titolo: «Legge Bersani, derogabilità minimi tariffari, studi di settore, indennizzo diretto: piaghe per l'avvocatura, ostacoli per i giovani». Secondo Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, è necessaria una politica seria sul mondo delle professioni, settore che occupa circa tre milioni di italiani. ((Servono subito incentivi per i giovani avvocati - afferma de Tilla -: è necessario sospendere gli studi di settore per almeno due anni, per correggerne le troppe incongruenze, ed è prioritario abolire a legge Bersani che sta penalizzando soprattutto i giovani». Le difficoltà di applicazione degli studi di settore sono state riassunte in alcuni punti: è cresciuto il tempo medio per l'incasso dei compensi, sono aumentati i clienti insolventi ed è diminuito il numero degli incarichi; sono diminuite le tariffe anche a causa dell'abolizione dei minimi tariffarie, infine, c'è una differenziazione legata al territorio di cui non viene tenuto conto.**

## ITALIA OGGI

### A Roma i convegni di Cnf, Aiga, Oua

Sab. 18 - **Studi di settore, legge Bersani, indennizzo diretto, ma anche pubblicità e marketing. Gli avvocati guidati da Guido Alpa, presidente del Cnf e quelli rappresentati da Maurizio de Tilla numero uno dell'Oua si soffermano ancora una volta su questi temi.** Non solo alla luce della crisi economica, ma anche assecondando le moderne esigenze organizzative delle loro aziende che spaziano dalla comunicazione all'informatica giuridica, dal marketing alla certificazione di qualità. A fare il punto sulla progressiva apertura degli studi legali ai temi del pubblicità e marketing nel mondo forense si è tenuto ieri a Roma il seminario «Le discipline strumentali della professione forense, tra tecnica e deontologia», organizzato dal Consiglio nazionale forense e dall'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga). «Fermi restando i canoni di dignità e decoro ai quali la prestazione professionale deve sempre conformarsi, tutto il resto si può discutere», ha commentato in apertura di lavori il presidente del Cnf Guido Alpa, «la professione intellettuale dovrà sempre conservare un proprio spazio rispetto all'attività di impresa e di conseguenza anche le forme di esercizio della professione dovranno conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza piuttosto che prestarsi a una assimilazione al servizio tout court». Anche per questo e visto lo scarso successo delle Società tra professionisti bisognerà arrivare ad una nuova regolamentazione delle diverse forme giuridiche nelle quali è possibile svolgere l'attività. «L'Avvocatura non può sottrarsi alla responsabilità di garantire servizi legali di qualità alla domanda sempre più sofisticata di cittadini ed imprese investendo importanti risorse sulla formazione e sugli aspetti organizzativi dell'attività professionale», ha concluso Giuseppe Sileci, presidente dell'Aiga, ma nel rispetto dei principi del codice deontologico vigente. **Attenzione puntata invece sugli studi di settore, sulla norma dell'indennizzo diretto e ancora sulla legge Bersani nella conferenza stampa organizzata dall'Organismo unitario dell'avvocatura e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Che chiedono ai rappresentanti del governo misure concrete contro la crisi economica. Misure che non penalizzino cittadini e avvocati ma aiutino professionisti e consumatori a «prestare e ottenere servizi più efficienti a costi adeguati». «Servono», ha dichiarato Maurizio De Tilla, «incentivi per i giovani avvocati come si fa anche in altri paesi europei. È necessario ha spiegato per esempio, sospendere gli studi settore per due anni e avviare una seria revisione per superarne le troppe incongruenze. Gli studi di settore applicati all'attività degli avvocati presentano, infatti, per l'Oua molti aspetti problematici e inadeguati rispetto alla reali dinamiche dell'attività forense. Ma, soprattutto, è prioritario abrogare la legge Bersani che, per gli avvocati, ha prodotto un ulteriore strozzamento per le libere professioni, penalizzando proprio i più giovani, senza peraltro produrre alcun effetto positivo per i consumatori. Nell'interesse dei cittadini è andato ancor avanti il numero uno dell'Organismo unitario, abbiamo presentato una proposta di modifica dell'indennizzo diretto nel codice delle assicurazioni. Perché un bilancio di questi anni indica che questo provvedimento non ha impedito l'aumento delle polizze assicurative, ma ha ridotto le liquidazioni dei sinistri per le vittime degli incidenti e favorito.**

## MONDO PROFESSIONISTI

### **Abrogare subito la legge Bersani**

di Maurizio de Tilla – Presidente Oua

ven. 17 - Con la consueta puntualità il CCBE ha di recente richiamato la risoluzione del 5 aprile 2001 nella quale il Parlamento europeo ha affermato che le professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e che va garantita l'indipendenza dei professionisti all'interno della società. Le libere professioni (l'avvocatura è ai primi posti) sono l'espressione di un ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto. Le regole sono necessarie, nel contesto di ciascuna professione, per assicurare l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione. E le regole vanno periodicamente aggiornate. Il nuovo ordinamento forense è, quindi, un'emergenza, oltre che un'urgenza. L'avvocatura attende dal 1933 una nuova legge professionale. Nelle more, si deve, purtroppo, registrare il maldestro intervento attuato con la legge Bersani che ha violato la Costituzione e la normativa europea. Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia europea hanno più volte riconosciuto l'alta funzione sociale, l'indipendenza, il segreto e la confidenzialità quali valori fondamentali della professione di avvocato, considerandoli di pubblico interesse, e hanno, inoltre, sottolineato la necessità di regole finalizzate alla protezione di questi valori. Bersani ha, invece, ignorato questi principi sancendo norme ispirate ad un criterio di concorrenza dei prezzi, inapplicabili al mondo professionale, che finisce per ridurre la qualità del servizio a detrimento dei consumatori. In una recente ricerca del Censis, promossa dal C.N.F., si è rilevato che il cliente medio non ha interesse specifico a quanto e a come si affaccia nella professione di avvocato la logica di mercato. Ciò che gli interessa di più è che questo professionista sia competente e possa risolvere il suo problema, cosa che non coincide necessariamente con un successo in giudizio, ma spesso comporta un'attività complessa di relazioni e di mediazione. La pubblicità – poi – specie se impropria può solo danneggiare l'immagine dell'avvocato. Secondo l'indagine Censis solo lo 0,5 per cento dei cittadini segue per la scelta del professionista il consiglio di una pubblicità. La logica della legge Bersani non ha, quindi, alcun reale fondamento. L'abolizione delle tariffe e dei minimi degli onorari è un intollerabile intervento legislativo che va subito rimosso. Ho più volte evidenziato che l'intervento della legge Bersani appare in contrasto con i più recenti indirizzi del Parlamento europeo, in quanto non risulta imposto da un'esigenza di adeguamento al diritto comunitario. La legge Bersani va immediatamente abrogata anche per un'altra ragione: fissa la nullità delle norme deontologiche in contrasto con la stessa legge. Con ciò ignorando che i codici deontologici hanno un fondamento costituzionale per effetto dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, che fissa il principio di sussidiarietà orizzontale. La giurisprudenza costituzionale ha sempre dato per scontato che vi siano norme deontologiche "proprie dell'ordine professionale". Ciascuna categoria professionale deve avere le proprie regole deontologiche, perché il contenuto e le modalità di esercizio della professione sono diversi per ciascuna. Anche la recente direttiva sulle liberalizzazioni, applicando il principio della sussidiarietà, attribuisce ai codici deontologici nazionali valore determinante anche in contrasto con la normativa sulla concorrenza, nei termini in cui tutelano i valori e l'identità della professione. In questo quadro normativo si colloca la richiesta di abrogazione della legge Bersani, ancor prima dell'approvazione della nuova legge professionale forense. D'altra parte, nei disegni di legge presentati al Parlamento si prospettano norme che invalidano i principi della Bersani. Tanto vale anticiparne l'efficacia giuridica. Nello specifico, nel testo che l'avvocatura sta predisponendo è previsto che gli onorari minimi e massimi, indicati nelle tariffe professionali approvate ogni due anni, sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe. Segue nel testo predisposto dall'avvocatura il ripristino del divieto di patto di quota lite, con la previsione di nullità degli accordi che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

## ADNKRONOS

### **Professioni: OUA, abrogare legge Bersani e modificare indennizzo diretto e studi di settore**

Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Abrogare la legge Bersani, modificare le norme sull'indennizzo diretto e sospendere gli studi di settore. Sono queste le proposte che verranno presentate oggi pomeriggio a Roma, presso il palazzo di Giustizia, al convegno su 'Legge Bersani, derogabilita' minimi tariffari, studi di settore, indennizzo diretto: piaghe per l'avvocatura, ostacoli per i giovani' organizzato dall'Oua e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocato di Roma.

Per il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, "l'abolizione delle tariffe e dei minimi onorari e' un intollerabile intervento legislativo" ed e' per questo che la legge Bersani deve essere modificata. Eliminando le tariffe minime, spiega de Tilla, "sono stati fortemente danneggiati i giovani avvocati favorendo solo banche e assicurazioni". Per de Tilla, quindi, "l'Antitrust persevera nel commettere gli stessi errori. Fonda le proprie considerazioni su un presupposto inesistente, che cioe' i professionisti italiani siano imprese e che l'Ordine professionale sia un'associazione di imprese".

Sulla seconda proposta e' intervenuto Luigi Fratini, coordinatore commissione assicurazioni e indennizzo diretto Oua, secondo cui "la disciplina dell'indennizzo diretto non ha prodotto alcun vantaggio per i consumatori, specie per quelli economicamente piu' deboli e ha invece pesantemente penalizzato gli avvocati". Per tali ragioni, spiega Fratini, "si propone di trasformare l'obbligo dei danneggiati, a rivolgersi all'impresa di assicurazione in facolta', in modo da poter scegliere se invece rivolgersi ad uno studio legale".

## AGI

### **Professioni: avvocati, abrogare legge Bersani**

(AGI) - Roma, 17 apr. - Abrogare la legge Bersani, rivedere gli studi di settore e modificare le norme sull'indennizzo diretto e' quanto chiede l'organismo unitario dell'avvocatura che, con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, hanno organizzato oggi una conferenza stampa per sottolineare la necessita' di prevedere "misure concrete" che non penalizzino cittadini ed avvocati e che, in questo contesto di crisi economica, siano in grado di aiutare professionisti e consumatori a "prestare e ottenere servizi piu' efficienti a costi adeguati". L'avvocatura, dunque, chiede una "politica seria" per il mondo delle professioni, settore che da' occupazione a quasi tre milioni di italiani. "Servono incentivi - ha dichiarato Maurizio De Tilla, presidente dell'Oua - per i giovani avvocati come si fa in altri paesi europei, e' necessario sospendere gli studi di settore per due anni e avviare una seria revisione per superarne le troppe incongruenze". In primo luogo, secondo gli avvocati, "e' prioritario" abrogare la legge Bersani, la quale, ha osservato De Tilla, "ha prodotto un ulteriore strozzamento per le libere professioni penalizzando proprio i piu' giovani senza produrre alcun effetto positivo per i consumatori". L'organismo unitario dell'avvocatura, inoltre, ha presentato una proposta di modifica dell'indennizzo diretto nel codice delle assicurazioni: "un bilancio di questi anni - ha spiegato De Tilla - indica che questo provvedimento non ha impedito l'aumento delle polizze, ha ridotto le liquidazioni dei sinistri per le vittime degli incidenti e favorito solo le compagnie assicurative. (AGI) Oll/Dib 171729 APR 09

## IL SOLE 24 ORE

### Avvocati. Cnf e Aiga fanno il punto sulla pubblicità **Marketing legale senza abusi**

Sab. 18 - La vita è troppo breve per non divorziare. La frase con la quale una giovane avvocato con taglia da pin up pubblicizza il suo studio legale, è un esempio di commercial statunitense che non sarebbe mai esportabile in Italia. Di questo sono consapevoli— e contenti— gli avvocati del Cnf e dell'Aiga che alle discipline strumentali della professione forense hanno dedicato un convegno che si è svolto ieri a Roma. Discipline alle quali gli studi legali si stanno progressivamente aprendo, con molti ma e molti distinguo. «La nostra professione - ha detto il presidente Cnf, Guido Alpa, nel suo saluto iniziale - non deve perdere dignità e decoro su tutto il resto si può discutere e trattare». Dalle relazioni degli esperti è comunque emersa la volontà di passare dall'immagine dell'avvocato "individualista e tuttologo" a quella del professionista adeguato alla competizione del terzo millennio. Giovanni D'Innella, consigliere del Cnf e coordinatore della commissione giovani, ha chiarito i requisiti minimi per costituire uno studio associato: un adeguato numero di partners regole scritte per una chiara divisione dei compiti, responsabilità e partecipazione agli utili. Ancora meglio se i soci mettono in atto progetti di *networking*, creando una rete articolata di sapere giuridico con gli studi sparsi sul territorio. Un'organizzazione di cui il cliente percepisce la forza conservando il contatto diretto con il suo avvocato. Una "foto di sé" che non crea problemi con il codice deontologico, come ammette il vice presidente del Cnf, Ubaldo Perfetti. Le incompatibilità sono individuate invece nel marketing operativo, quando si tratta di "piazzare" lo studio sul mercato promuovendone il nome. Gli esempi, provenienti soprattutto da oltreoceano, di come la comunicazione legale può superare gli invalicabili confini della dignità e del decoro li ha forniti l'avvocato David Ferri con la sua relazione sulla pubblicità. «Occorre che le tecniche organizzative valorizzino ed esaltino il ruolo della professione — ribadisce il presidente dell'Aiga Giuseppe Sileci — nel rispetto di quei principi deontologici la cui osservanza è a presidio di un diritto costituzionale come quello di difesa».

*Patrizia Maciocchi*

## ITALIA OGGI

L'Enea pronta ad accogliere i ricercatori dell'ateneo dell'Aquila. Si mobilitano anche gli optometristi

### **Professionisti in aiuto dell'Abruzzo**

Continua la raccolta del fondo del Cup e IO a quota 40 mila euro

Sab. 18 - Grande partecipazione dei professionisti italiani per l'iniziativa messa in azione dal Cup e da ItaliaOggi «Un tetto per l'Abruzzo». Il fondo, attivato presso la sede romana della Banca popolare di Sondrio ha ricevuto ad oggi 257 singoli bonifici incassando 40.125 euro che saranno messi a disposizione della facoltà di Economia dell'università dell'Aquila per la realizzazione di un laboratorio multimediale che gli studenti aquilani potranno sfruttare dal prossimo anno accademico.

C'è molto movimento per quel che riguarda le varie iniziative di solidarietà dal mondo del lavoro e per sostenere le attività lavorative dei professionisti abruzzesi. Il consiglio nazionale dei commercialisti, per esempio, ha previsto l'acquisto immediato di una struttura prefabbricata da destinare a sede provvisoria per dell'Ordine e la sospensione della riscossione delle quote d'iscrizione all'Albo più una rete di solidarietà economica per sostenere una rapida ripresa delle attività dei commercialisti aquilani. Il professor Luigi Paganetto, presidente dell'Enea invece, ha offerto al rettore dell'università dell'Aquila, la sua disponibilità ad accogliere presso i centri di ricerca laziali dell'Ente, i ricercatori dell'ateneo abruzzese per consentire di portare avanti quelle attività di ricerca che sono state interrotte per l'inagibilità delle strutture danneggiate dal terremoto.

Entro la fine della settimana, l'associazione nazionale articoli ottici, insieme a Federottica e all'albo degli optometristi interverranno sul campo con due camper organizzata con la Protezione civile si sposteranno nei luoghi dove si renderà maggiormente necessario il loro intervento per fornire montature, lenti e per sostenere test visivi ai terremotati.

**Intanto l'Oua, l'Organismo unitario dell'avvocatura ha invitato gli ordini di tutta Italia ad istituire borse di studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e ha chiesto a tutti gli avvocati di ospitare professionalmente i colleghi senza più uno studio a causa del sisma. «Stiamo ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilità da tutta Italia» ha affermato il presidente Maurizio De Tilla e «confidiamo di dare così una opportunità concreta a circa 400 giovani praticanti».**

Infine, il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, ha annunciato che verranno inserite nel decreto legge per l'Abruzzo, una serie di misure per proteggere anche i redditi dei lavoratori autonomi con l'estensione della indennità di disoccupazione e di alcuni ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori indipendenti, autonomi, collaboratori e liberi professionisti. *Paolo Silvestrelli*



## OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'

### **Abruzzo : 400 praticanti avvocati accolti in altri studi del Paese**

**sab. 18 - Quattrocento giovani praticanti avvocati abruzzesi lavoreranno negli studi legali del resto del Paese accogliendo la proposta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura a seguito della grave situazione determinatasi per effetto del sisma. "Gli avvocati stanno dando prova di grande solidarietà" ha commentato Maurizio de Tilla, presidente OUA "sta riscontrando un grande successo la nostra proposta di ospitare presso gli studi legali di tutt'Italia i giovani praticanti abruzzesi.**

**Infatti alla quasi totalità dei legali de L'Aquila e' preclusa qualunque possibilità di esercitare la professione, poiché tantissimi studi forensi sono andati distrutti ed il Palazzo di Giustizia e' inagibile, tanto che e' prevista la sospensione dei processi civili e penali. Tale situazione ricade anche sui praticanti, cui e' preclusa la possibilità di portare a compimento il prescritto periodo di pratica forense.**

**Ieri l'assemblea dell'associazione politica degli avvocati ha anche approvato una delibera nella quale rilancia le iniziative per venire incontro ai problemi dei giovani avvocati abruzzesi colpiti dal terremoto. "Abbiamo invitato gli ordini di tutta Italia ad istituire borse di studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e stiamo chiedendo a tutti gli avvocati di ospitare professionalmente i nostri colleghi vittime del sisma – spiega de Tilla – stiamo ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilità da tutta Italia. Confidiamo di dare così una opportunità concreta a circa 400 giovani praticanti anche grazie alle iniziative in questo senso che auspico vogliano prendere i consigli dell'Ordine". *Tara Fernandez***

## MONDO PROFESSIONISTI

### **Aiuti concreti per le professioni in Abruzzo**

300 praticanti avvocati faranno pratica professionale in altre città

di Luigi Berliri

**ven. 17 - I colleghi delle altre regioni lanciano una ciambella di salvataggio ai praticanti avvocati abruzzesi impossibilitati a svolgere la loro attività formativa a causa della distruzione dei tribunali e degli studi. A lanciare la cordata i favore dei praticanti dell'Aquila e dintorni, è stato il presidente dell'Oua, *Maurizio De Tilla*. "Basta con le parole vuote – ha detto a *Mp* – bisogna passare dalla prole ai fatti concreti. L'Oua ha lanciato un appello ai colleghi di tutta Italia, perché diano una mano ai giovani rimasti senza possibilità di lavorare. Abbiamo già ricevuto una ottantina di adesioni e io stesso prenderò nel mio studio di Napoli due ragazzi". La situazione delle libere professioni, in Abruzzo è tragica: erano 517 gli studi professionali operativi nella regione prima del sisma e impiegavano, complessivamente, un migliaio di dipendenti. Nella sola provincia de L'Aquila, la più colpita dalla devastazione, si contavano 107 studi professionali, 46 nel comune aquilano proprio a ridosso del centro storico ormai in rovina. Quanto alle altre provincie, 128 studi professionali operavano nella provincia di Chieti, 144 in quella di Pescara e 138 in quella di Teramo. I dati, forniti da Confprofessioni, ben disegnano la situazione delle libere professioni nelle zone colpite dal terremoto.**

### ADNKRONOS

#### **Terremoto: OUA, ospitare praticanti zone sisma in studi legali altre città**

Roma, 17 apr. - Ospitare i giovani praticanti delle zone colpite dal sisma in altri studi legali di altre città. E' questa l'iniziativa dell'Oua, Organismo unitario dell'avvocatura italiana, per aiutare i colleghi colpiti dal terremoto. Come ha spiegato il presidente Maurizio de Tilla "l'avvocatura rispetto ad altre professioni e' totalmente paralizzata ed e' una situazione che non si potra' risolvere a breve termine". Essendo 400 i giovani che, a causa del terremoto, non possono continuare a svolgere la pratica professionale, l'Oua propone di ospitare queste pratiche in altre città. Questa iniziativa dell'Oua permetterebbe di assorbire almeno 300 praticanti."Gli avvocati stanno dando prova di grande solidarieta': sta riscontrando un grande successo la nostra proposta di ospitare presso gli studi legali di tutt'Italia i giovani praticanti abruzzesi. Positiva l'iniziativa del governo di prevedere un sostegno economico anche per i liberi professionisti" ha commentato il presidente dell'Oua. "Abbiamo invitato gli ordini di tutta Italia ad istituire borse di studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e stiamo chiedendo a tutti gli avvocati di ospitare professionalmente i nostri colleghi vittime del sisma e - ha spiegato de Tilla - stiamo ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilita' da tutta Italia". Il presidente de Tilla ha anche espresso apprezzamento per le misure a sostegno dei professionisti annunciate oggi dal governo: "L'annuncio del ministro Sacconi e' un fatto positivo. Aspettiamo di conoscerne i dettagli - ha concluso -, ma e' importante che finalmente, in un momento cosi' grave, si presti attenzione ai problemi degli avvocati e delle libere professioni ". Oggi l'assemblea dell'Oua ha approvato una delibera nella quale rilancia le iniziative per venire incontro ai problemi dei giovani avvocati abruzzesi, colpiti dal terremoto. Lo annuncia il presidente Maurizio de Tilla spiegando che "abbiamo invitato gli ordini di tutta Italia ad istituire borse di studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e stiamo chiedendo a tutti gli avvocati di ospitare professionalmente i nostri colleghi vittime del sisma stiamo ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilita' da tutta Italia. Confidiamo di dare cosi' una opportunita' concreta a circa 400 giovani praticanti anche grazie alle iniziative in questo senso che auspico vogliano prendere i consigli dell'Ordine".

#### **400 giovani legali Abruzzo in studi altre regioni**

Quattrocento giovani praticanti abruzzesi al lavoro negli studi legali del resto di Italia. E' la prospettiva a cui sta lavorando l'Organismo unitario dell'avvocatura che nei giorni scorsi ha invitato gli ordini di tutta Italia ad istituire borse di studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e ha chiesto a tutti gli avvocati di ospitare professionalmente i colleghi senza piu' uno studio a causa del sisma. 'Stiamo ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilita' da tutta Italia - dice il presidente Maurizio De Tilla - Confidiamo di dare cosi' una opportunita' concreta a circa 400 giovani praticanti anche grazie alle iniziative in questo senso che auspico vogliano prendere i consigli dell'Ordine'. De Tilla ha anche espresso 'apprezzamento' per le misure a sostegno dei professionisti annunciate oggi dal ministro Sacconi.

### AGI

#### **Terremoto: OUA, borse di studio per praticanti avvocati Abruzzo**

(AGI) - Roma, 17 apr. - Misure a sostegno dei giovani avvocati abruzzesi, con borse di studio e possibilita' di lavoro negli studi legali di tutta Italia. Sono queste le proposte dall'Organismo unitario dell'avvocatura che, riunito oggi in assemblea, ha approvato una delibera per aiutare 400 giovani praticanti avvocati abruzzesi. "Abbiamo invitato gli Ordini di tutta Italia - ha dichiarato il presidente dell'Oua, Maurizio De Tilla - ad istituire borse di studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e stiamo chiedendo a tutti gli avvocati di ospitare professionalmente i nostri colleghi vittime del sisma, e stiamo ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilita' da tutta Italia. De Tilla ha inoltre espresso apprezzamento per le misure a sostegno dei professionisti annunciate oggi dal Governo: "l'annuncio del ministro Sacconi e' un fatto positivo - ha osservato il presidente dell'Oua - aspettiamo di conoscerne i dettagli ma e' importante che, in un momento cosi' grave, si presti attenzione ai problemi degli avvocati e delle libere professioni". (AGI) Oll/Dib 171744 APR 09

## ADNKRONOS

### **Architetti: de Tilla (OUA), cordoglio per scomparsa Sirica**

**Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana, esprime a nome proprio e dell'Oua 'commozione e dolore per la improvvisa morte di Raffaele Sirica Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Fulgido difensore delle battaglie dei professionisti italiani. Esemplare guida per tutti'. (Sin-Bis/Zn/Adnkronos) 17-APR-09 11:10**

## ITALIA OGGI

Va avanti il progetto ideato dalla regione

### **Toscana, tempo di riconoscimento**

Sab. 18 - Professioni, prove pratiche di riconoscimento. Mentre a livello nazionale le associazioni non regolamentate attendono e chiedono che il ministero della giustizia riprenda con massima sollecitudine l'iter del riconoscimento previsto dal decreto legislativo 206 del 2007, che ha recepito la direttiva comunitaria sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, in Toscana i professionisti sono chiamati a prendere parte a una nuova riunione tecnica sulle modalità operative di attuazione del riconoscimento stabilito attraverso la legge regionale 73, approvata nel settembre del 2008. L'incontro è stato convocato dall'assessore regionale alle riforme istituzionali, al rapporto con gli enti locali e alla partecipazione dei cittadini della Toscana, Agostino Fragai, per il prossimo 29 aprile al consiglio regionale della Toscana, a Firenze.

Tra i punti salienti della riunione, un aggiornamento sul regolamento del fondo di rotazione per i giovani professionisti; le ultime notizie sulla prossima emanazione del bando relativo alla costituzione del soggetto consortile multidisciplinare e sul riconoscimento delle associazioni ai fini della prossima costituzione della commissione regionale prevista dalle legge 73 del 2008; e infine, la comunicazione sulle modalità di attuazione dell'articolo 7 della stessa legge relativamente alle attività di conciliazione e di arbitrato. Anche a questa riunione non mancheranno la Lapet e Assoprofessioni, che partecipano a tutti gli incontri programmati al fine di condividere passo dopo passo gli atti applicativi della legge.

«Diamo seguito all'impegno assunto con l'assessore Fragai di rivederci per compiere insieme il percorso di riconoscimento introdotto dalla legge regionale», dichiara il presidente dell'associazione, Roberto Falcone, «perché condividiamo in pieno gli obiettivi ed il metodo adottati dalla Toscana, alla quale abbiamo anche già fatto pervenire la nostra domanda d'iscrizione». In effetti, sin dal primo momento in cui ha cominciato a porre mano alla bozza di quella che sarebbe diventata la legge 73, l'assessore alle riforme istituzionali ha dimostrato di credere nell'importanza strategica delle professioni, sostenendo la necessità di «aiutarle a crescere per modernizzare il paese oltre che per garantire i cittadini utenti». «È impossibile non essere d'accordo con questo pensiero», commenta Falcone, che ha già dato l'incarico al delegato regionale della Lapet della Toscana, Luigi Covelli, di partecipare all'incontro.

## IL SOLE 24 ORE

L'agenda del Parlamento. Processo civile in aula

### **Al Senato l'ultimo sì al DdL contro la violenza sessuale**

Lun. 20 - Il voto definitivo del Senato sul decreto legge contro la violenza sessuale e lo stalking, il Ddl collegato sul processo civile che sbarca in aula a Montecitorio. Il Parlamento riapre i battenti dopo le vacanze di Pasqua e si prepara alla volata di primavera fino alla pausa elettorale di giugno, con le amministrative fissate per il 6 e 7 e le europee a fine mese. Per Camera e Senato sarà una settimana legislativa in qualche modo di "preparazione" in vista del vero e proprio tour de force che attende le due assemblee da fine aprile, quando tutte le attenzioni si concentreranno sul federalismo fiscale, al voto finale di Palazzo Madama da martedì 28 aprile, e poi sul Ddl sicurezza, atteso in aula a Montecitorio nelle stesse giornate, col nodo tutto da sciogliere delle ronde, della permanenza dei clandestini nei Cei (Centri di identificazione ed espulsione) e della loro denuncia da parte dei medici. I due provvedimenti occuperanno da domani i lavori delle commissioni: la Affari costituzionali e la Giustizia alla Camera esaminano il Ddl sicurezza da giovedì, peraltro con ridotte possibilità di concluderne l'iter, mentre il Ddl sul federalismo fiscale sarà concluso in sede referente in tre sedute dalle commissioni riunite Affari costituzionali Bilancio e Finanze del Senato. Ormai al giro di boa del suo primo anno di vita, il Parlamento presenta un bottino in chiaroscuro. Con 62 leggi approvate (contro le 30 della XV legislatura), ma con una iper produzione governativa fatta da 32 decreti legge convertiti (il 51,6% del totale), 21 ratifiche (33,9%) e appena 9 leggi "ordinarie". Il Governo ha insomma fatto il pienone con 59 leggi, pari al 95,2% del totale, e solo 6 Ddl "ordinari" portati all'approvazione nel cantiere. E così, mentre premono alle porte le prossime misure attese per decreto legge sulla ricostruzione dell'Abruzzo e sul piano casa, l'agenda legislativa si concentrerà necessariamente nei prossimi mesi sui provvedimenti in sospeso. A partire dai Ddl collegati alla manovra 2009: il federalismo fiscale, appunto, ma anche il Ddl sulla giustizia civile, quello sull'internazionalizzazione e il rilancio delle imprese, che la commissione Industria di Palazzo Madama licenzierà per l'aula forse già in questi giorni, il Ddl sui lavoro, all'ordine del giorno delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro sempre del Senato. A tenere banco sarà anche il Ddl sulla giustizia penale (all'esame in sede referente della commissione Giustizia del Senato), quello (non governativo) sulla sicurezza stradale (Camera, commissione Trasporti), la Comunitaria 2008, già in grave ritardo, che dopo il primo sì del Senato è in attesa in questi giorni dei pareri delle commissioni di merito di Montecitorio, e ancora la governante sanitaria (Camera) e la sicurezza contro i rischi professionali degli operatori sanitari (Senato). Per non dire del capitolo spinoso del biotestamento: dopo l'approvazione del Senato il Ddl deve ancora iniziare il suo iter alla Camera, dove non ha trovato spazio nel calendario dell'aula e forse non lo troverà fino all'autunno. Molta carne al fuoco, insomma, di qui all'estate, quando tra l'altro arriverà il Dpof. E quando il clima politico sarà destinato a surriscaldarsi per le incognite sugli sviluppi della legge elettorale, delle riforme costituzionali e magari degli ampi ritocchi ai regolamenti parlamentari che Governo e maggioranza non si stancano di sollecitare. Per la maggioranza, che proprio in queste ore è alle prese col "caso Lega Nord", non sarà esattamente una passeggiata, tanto più davanti a una crisi che potrebbe richiedere nuovi interventi in una condizione di finanza pubblica in peggioramento. *Roberto Turno*

## IL SOLE 24 ORE

Carcere. Il decreto legge sicurezza al voto finale del Senato da martedì limita le misure alternative

### **Benefici solo a chi collabora**

Tra le novità della Camera i vincoli ai condannati per alcuni reati

dom. 19 - Benefici collegati alla collaborazione. Più tempo agli operatori per comunicare i dati del traffico telefonico e telematico. Sblocco della cassa per le imprese oggetto di sequestro antimafia. Sono queste le principali novità (oltre naturalmente alla soppressione della parte dedicata alle ronde e alle modalità di espulsione dei clandestini sulla quale si è già consumato il faccia a faccia tra Lega e Pdl) che la Camera ha inserito nel decreto legge sicurezza che da martedì sarà in discussione al Senato per un'approvazione definitiva che arriverà in settimana. Nel provvedimento nel quale sono collocate anche le misure sullo stalking, viene riscritta anche una parte della normativa sul trattamento penitenziario, precisando che le misure alternative alla detenzione (come l'assegnazione al lavoro esterno o i permessi premio) possono essere concessi ai detenuti per alcuni reati considerati particolarmente gravi solo quando hanno collaborato con polizia o autorità giudiziaria nella ricostruzione del delitto o nell'attenuazione delle sue conseguenze. Della lista fanno parte reati come l'associazione mafiosa, quella finalizzata al traffico di stupefacenti, il terrorismo, la violenza sessuale. Inoltre i benefici potranno essere concessi solo se risulta privata l'assenza di collegamenti con le associazioni criminali di originaria appartenenza e se la collaborazione offerta non è irrilevante. Un'ulteriore restrizione tocca solo i condannati per reati a sfondo sessuale: in questi casi, infatti, la concessione dei benefici è subordinata all'esito positivo della valutazione della personalità effettuata da un pool di esperti dopo almeno un annodi controllo. Quanto ai dati del traffico telefonico e online, il decreto legge sposta in avanti l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni relative alle chiamate senza risposta e agli indirizzi di protocollo internet. Per gli operatori di rete mobile ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2009 per le chiamate in uscita da un cellulare e terminate su un altro cellulare o sulla rete fissa, mentre per le chiamate in uscita dalla rete fissa e arrivate su fisso o mobile dovranno essere fornite in maniera graduale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Il decreto legge, infine, pone rimedio anche al rischio di paralisi operativa con ripercussioni serie anche per l'occupazione per le aziende sequestrate a Cosa Nostra. Gli amministratori giudiziari (si veda di Sole 24 Ore» del 29 febbraio) avevano sollecitato un intervento urgente per correggere la norma che obbliga a fare confluire nel neocostituito Fondo unico giustizia le somme oggetto di confisca o sequestro nell'ambito di indagini patrimoniali su rappresentanti della criminalità organizzata. In caso contrario in pericolo ci sarebbe stato anche il pagamento degli stipendi. Ora il decreto precisa che tra le somme soggette a vincolo non devono essere fatte rientrare quelle di complessi aziendali sottoposti a misura cautelare reale.

#### **Le ultime modifiche**

**Limiti ai benefici.** Il decreto legge collega la concessione dei benefici alternativi alla detenzione per i condannati per alcuni reati alla collaborazione con le Forze di polizia o con l'autorità giudiziaria

**Proroga per i dati online.** Stabilito anche lo slittamento dei termini per la comunicazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico da parte degli operatori

**Imprese in salvo.** Disposta anche l'esenzione dalla destinazione al Fondo unico giustizia delle somme appartenenti a aziende oggetto di sequestro a Cosa Nostra

## IL SOLE 24 ORE

Emergenza Procure. La richiesta dell'Anm sulla fuga dei Pm dal Mezzogiorno

### **Ridurre i magistrati fuori ruolo**

dom. 19 - Ridurre drasticamente il numero dei magistrati fuori ruolo, quelli cioè che non esercitano funzioni giudiziarie ma svolgono incarichi di collaborazione con le istituzioni, come Governo e Parlamento. Da tempo lo chiedono gli avvocati penalisti e i da ieri con forza anche i magistrati. E infatti questa una delle tante misure-tampone che l'Associazione nazionale magistrati sollecita per far fronte alla «drammatica situazione di scopertura degli organici delle pro- i cure ed in particolare di quelle meridionali». Una situazione che provoca la « massima preoccupazione perchè «rischia nel breve periodo di provocare una vera e propria paralisi della giurisdizione in situazioni territoriali particolarmente delicate». Il grave allarme dell'Anm è contenuto in un documento approvato ieri all'unanimità dal suo «parlamentino». Un testo in cui si ribadisce che i trasferimenti d'ufficio dei magistrati con cui il ministero della Giustizia intende (prima nel decreto legge sicurezza e ora nel disegno di legge sul processo penale) coprire i vuoti nelle procure non sono misure «idonee a soddisfare le esigenze di copertura delle sedi disagiate, oltre a presentare evidenti profili di incostituzionalità con riferimento soprattutto alle garanzie di inamovibilità del magistrato». L'unico intervento strutturale per garantire «stabilmente il corretto funzionamento degli uffici giudiziari è una rigorosa revisione delle circoscrizioni giudiziarie con l'abolizione o l'accorpamento degli uffici minori», ed è necessario anche abrogare l'attuale divieto di assegnazione dei giovani magistrati ad uffici requirenti e funzioni monocratiche penali. Nel frattempo, però, bisogna «tamponare il disastro». Inattesa dunque di interventi strutturali, l'Anm avanza proposte di modifica normativa e di iniziative sul piano amministrativo a Governo, Parlamento e Csm. Oltre al taglio delle toghe fuori ruolo (attualmente sono oltre 300), l'Associazione magistrati chiede di ridurre a due anni (ora è il doppio) il periodo di divieto di svolgimento 'delle funzioni monocratiche penali, cioè quelle di Pm e di giudice unico, che vale per i magistrati a inizio carriera. Una misura che ha contribuito in maniera determinante a provocare i vuoti di organico delle piccole e medie Procure del Sud. Inoltre, il sindacato delle toghe vuole che sia possibile inviare "in prestito" alle procure anche chi fa il giudice nello stesso circondario, magari con benefici economici se va nelle sedi disagiate. Dall'Anm arriva anche la richiesta di limitare al circondario (ora è esteso al distretto, che in certi casi equivale al cambio di regione) l'obbligo di trasferirsi per chi passa dalle funzioni di giudice a quelle di pm. Tra le altre misure sollecitate, anche la previsione di agevolazioni nel reperimento dell'alloggio e nelle tariffe di trasporto per i magistrati destinati a sedi disagiate. «La estrema drammaticità della situazione—conclude il documento dell'Anm - rende necessario denunciare con forza i rischi per il corretto funzionamento della giustizia in molte zone del paese». G.Ne.



## ITALIA OGGI

Gli ultimi dati del Cnf evidenziano la crescita dell'e-learning. Varati anche i criteri sui crediti

### Formazione continua, boom di corsi

Lun. 20 - Boom di corsi per la formazione continua degli avvocati. Nel 2008, infatti, sono state presentate 405 istanze e più di mille iniziative formative. E il Consiglio nazionale forense non ha lesinato autorizzazioni. Con il 75% delle istanze accreditate e il 76% di singole iniziative come lezioni frontali, a distanza, attività formative, approvate. Questi i numeri elaborati dalla commissione per l'assegnazione dei crediti formativi del Cnf, coordinata da Nicola Bianchi. Dove emerge che, se da un lato il tasso di accreditamento di eventi e attività formative, rispettivamente ex art. 3 e 4 del regolamento sulla formazione continua, è decisamente alto e in ogni caso superiore al 75%, il riconoscimento della partecipazione a eventi esteri e della formazione e-learning, è di gran lunga più difficile. E si arriva anche al 71% delle istanze negate. Ma vediamo i numeri nel dettaglio. Nel corso del 2008 l'impegno maggiore nell'attività istruttoria della commissione ha riguardato le istanze di accreditamento di eventi formativi ex art. 3 del regolamento (61%). Mentre la commissione ha registrato un numero minore di istanze relative ad "attività formative" ex art. 4 (15%). L'attività istruttoria con riferimento alle istanze di riconoscimento inoltrate da singoli professionisti che abbiano partecipato a eventi formativi in svolgimento all'estero è stata invece più rilevante (24%). «Tuttavia», specifica la commissione, «è da considerare alla luce anche delle istanze di accreditamento preventivo che diverse associazioni internazionali organizzatrici sono solite chiedere per i loro eventi, questi ultimi classificati alla voce eventi formativi». Come detto, dai numeri elaborati dal Cnf guidato da Guido Alpa, emerge un alto tasso di accreditamento sia delle istanze aventi a oggetto eventi formativi, sia delle iniziative formative proposte. Il rapporto tra il totale degli eventi formativi proposti (626) e quelli accreditati (524) è stato dell'84%. Alto (74%) anche il tasso di approvazione delle istanze presentate dagli studi legali. Per quanto riguarda invece gli eventi esteri, nel 2008 sono state presentate 89 istanze e 123 iniziative formative. Delle prime ne sono state approvate 67, delle seconde invece solo 70 (57%). Più complesso l'accREDITAMENTO dell'attività e-learning. Nel corso dell'anno sono state presentate infatti 17 istanze e solo cinque sono state approvate. E 84 iniziative formative con 43 accreditate. «L'e-learning è una modalità formativa su cui riponiamo grande attenzione», spiega Bianchi, «perché ha la capacità di raggiungere un grande numero di professionisti con facilità e a poco prezzo. Ma allo stesso tempo è una pratica insidiosa perché di fatto non c'è nessuno che controlli l'effettività e la continuità della presenza». «Ci stiamo quindi interrogando sui sistemi di controllo», continua il coordinatore della commissione, «e stiamo elaborando un protocollo che dia spinta all'interattività». Bianchi ha anche stimato che l'attuazione del regolamento sulla formazione obbligatoria da parte di tutto il sistema degli ordini forensi ha prodotto 18 mila ore di formazione, oltre un milione di ore se si moltiplicano per il numero dei partecipanti (in media 50 a corso). L'offerta dei consigli locali si è articolata invece tra 10 e 50 eventi per anno, tra le 30 e le 200 ore annue di formazione, principalmente su diritto penale, deontologia, procedure, in partnership con le associazioni della categoria e scuole forensi, a titolo gratuito per gli iscritti nella quasi totalità dei casi. Intanto sempre il Cnf ha definito la formazione permanente degli avvocati nei prossimi trienni transitori. La circolare n. 12-C/2009 del 9 aprile scorso ha indicato il totale dei crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all'albo dovranno conseguire nel relativo triennio formativo. «Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008», si legge nella circolare, «devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno sei in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia», con un minimo di: nove crediti per il primo anno formativo (2008); 12 per il secondo (2009); e 18 per il terzo (2010). A partire dal 1° gennaio 2011, invece, il regolamento prevede che nel triennio 2011-2013 e successivi, dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno. Il consiglio nazionale forense ha anche deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni: per il 2009-2011 ogni iscritto nell'anno 2008, dovrà conseguire nell'arco dei tre anni almeno 68 crediti formativi (di cui almeno nove in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di: 12 crediti per il 2009, 18 crediti per il 2010 e 20 crediti per il 2011. Per il 2010-2012, invece, ogni iscritto nel 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi. *Gabriele Ventura*

## ITALIA OGGI

La Consulta mette i paletti sulla possibilità per gli iscritti all'Ordine di essere dipendente pubblico

### **Niente part-time per i legali nella p.a.**

Lun. 20 - Gli avvocati restano fuori dall'amministrazione pubblica, anche per lavori part-time. Infatti, a meno che non intervenga una modifica legislativa, gli iscritti all'albo non potranno essere a nessun titolo dipendenti pubblici. La Corte costituzionale, insomma, sdogana ancora una volta, con l'ordinanza n. 91 del 2009, la legge n. 339 del 2003 dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal tribunale di Napoli in relazione agli articoli 1 e 2. Le disposizioni sospettate di non essere conformi alla Carta fondamentale dal giudice del capoluogo campano prevedono che, rispettivamente, «il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo».

**Il caso.** La vicenda riguarda un dipendente dell'avvocatura di stato che, dopo aver passato l'esame da avvocato, aveva chiesto la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, per esercitare la professione di avvocato. L'amministrazione aveva detto no e l'uomo gli aveva fatto causa. Il tribunale di Napoli aveva sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte costituzionale perché aveva sostenuto che, «data la continuità dell'esperienza giuridica, il cambiamento e l'innovazione non possono essere espressione semplicemente di una capricciosa volubilità del legislatore, tanto più quando, come nella specie, è in gioco un bene della vita, come il lavoro, costituzionalmente protetto e anzi cardine dell'intero sistema costituzionale (artt. 1, 4, 35 e 41 Cost.), strettamente connesso con il fondamentale principio di autodeterminazione del singolo». In altre parole aveva dubitato della legittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 «nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 % del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo».

**Le motivazione dei giudici delle leggi.** Non è la prima volta che la questione, o altre simili, approdano sul tavolo della Corte costituzionale. In particolare nella sentenza in rassegna viene richiamata una decisione di tre anni fa, la n. 390, le cui motivazioni sono condivise pienamente dai giudici di Palazzo della Consulta. In quell'occasione era stato infatti dichiarata «infondata anche la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, ritenendo non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore «di escludere la sola professione forense dal novero di quelle, e cioè di tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo, alle quali i pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto possono accedere», in quanto non può ritenersi priva di qualsiasi razionalità la valutazione, operata dal legislatore, di maggiore pericolosità e frequenza dei possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e professione forense, rispetto a quella che è relativa all'esercizio delle altre libere professioni». Con la decisione in rassegna il giudice delle leggi ha aderito a queste motivazioni e ha dichiarato inammissibile il ricorso del tribunale di Napoli. *Deborah Alberici*

## ITALIA OGGI

La lettera

### **La gara al ribasso per scegliere l'avvocato del comune è una follia**

di Avv. Lorenzo Norcia – segretario generale comune di Pontecorvo (Fr)

lun. 20 - Sono un segretario comunale, già avvocato, da qualche decennio abituato a combattere con la spesso schizofrenica produzione legislativa italiana, ma ho sempre apprezzato lo sforzo degli operatori del diritto a cercare di limitare al minimo i danni prodotti da troppa legislazione priva di senso e zeppa di contraddizioni. Io stesso mi sono sempre «iscritto» fra costoro e non ho mai «suggerito» agli amministratori dei vari comuni in cui da decenni presto la mia opera (in verità ormai divenuta inutile!) di applicare letteralmente ogni legge, senza «correggerne» le «discrasie» causate troppo spesso da non conoscenza di altre norme correlate da parte dello stesso legislatore. Quando però ho letto l'articolo riportato a pag. VIII dell'inserito AvvocatiOggi di lunedì 6 aprile, mi sono reso conto del perché la meritocrazia in Italia non potrà mai avere cittadinanza: manca il buon senso per discernere il grano dalla vecchia! Qui non è in discussione il raziocinante excursus logico condotto dalla Corte dei conti (anche se diventa difficile comprendere come possa essere compatibile il subappalto del comma secondo dell'art. 27 al mandato ad litem!), ma le conseguenze di quell'excursus sono la dimostrazione della improvvisazione e incompetenza di cui è figlio quella congregazione magmatica che va sotto il nome di Codice degli appalti. Individuare attraverso una gara, seppur semplificata, l'avvocato di fiducia dell'amministrazione comunale citata a giudizio, o peggio ancora ingiunta ad adempiere, significa istituzionalizzare la sconfitta dell'ente pubblico in giudizio con l'aggravante che di quella causa persa non ne è responsabile nessuno: non il sindaco (o il legale rappresentante dell'ente pubblico) che avendo dato un incarico preceduto da gara aggiudicata al migliore offerente dimostra di aver rispettato la legge e quindi non è soggetto ad alcuna sanzione; non l'avvocato aggiudicatario responsabile solo di eventuale e indimostrabile infedele patrocinio; non il giudice perché è per legge non responsabile (e non lo sarebbe comunque perché costretto a giudicare juxta petita ed alligata); non l'attore che conoscendo i tempi e le procedure di gara può agire indisturbato nella difesa delle sue ragioni. A quanto sopra si aggiunga poi la estrema difficoltà a mettere sullo stesso piano economico le diverse tipologie di specializzazione professionale e grado di preparazione, atteso che l'intero impalcato dottrinario-legislativo dà per scontato che tutti gli avvocati hanno tutti la medesima preparazione, per cui la p.a. si dovrà far difendere dall'avvocato più economico se vuole risparmiare, essendo poi ininfluyente che perda la causa: se la cultura giuridica italiana rifiuta il concetto della selezione meritocratica persino sulla professioni libere per eccellenza atteso il puro lavoro intellettuale svolto, come è possibile pretendere che si affermi tale concetto nel pubblico impiego? Non sarebbe meglio iscrivere tutti gli avvocati all'Ufficio di collocamento e indurre il legale rappresentante dell'ente pubblico convenuto a chiedere l'avvio del primo in classifica? Se la cura di una causa è opera intellettuale (e non di impresa) e quindi opera d'arte, come è possibile prevederne il compenso secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa? Forse che qualcuno voglia valutare il compenso a un romanziere in base al peso cartaceo del romanzo scritto, anche se diventa un flop? Le considerazioni su tali argomentazione sarebbero infinite e amare, ma il tempo non mi consente di andare oltre e il mio fegato non mi consente di rileggere e riflettere su ciò che ho scritto, ma voglio solo rappresentare il caso del mio ultimo comune: quando presi qui servizio il bilancio comunale era «di fatto gestito dal pretore» con decreti ingiuntivi con gli incarichi legali affidati ad avvocati con parcelle di rara economicità, il comune risparmiava sul proprio avvocato, ma perdeva tutte le cause. Quando, studiato il fenomeno, ho creato l'Ufficio contenzioso, ho iniziato a scegliere gli avvocati: le parcelle sono iniziate a lievitare, ma le cause il comune cominciava anche a vincerle. Nella statistica annuale si è ora giunti a ottenere l'incredibile risultato di avere vittoria nel 93% dei processi (il residuo 7% è rappresentato da indennità di esproprio e da risarcimento danni da buche stradali) e, nel corso del 2008, si è inaugurato anche un nuovo corso: ottenere la condanna dell'attore al pagamento delle spese al comune convenuto per lite temeraria! Mi autodenuncio, unitamente al sindaco, alla procura regionale della Corte dei conti perché non ho rispettato la procedura di appalto nella scelta dell'avvocato cui conferire il mandato ad litem. Per far trionfare il buon senso nell'interesse pubblico occorre giungere alle provocazione estreme!

## ITALIA OGGI

Il Mef risponde ai notai. Ma se il totale supera il limite l'amministrazione potrà contestare l'elusione

### **Antiriciclaggio a maglie larghe**

Sab. 18 - Stop all'abuso del diritto nella disciplina antiriciclaggio. Le parti di un contratto possono accordarsi per pagamenti parziali inferiori a 12.500 euro, e in linea di massima non si viola il divieto di operazioni in contanti. Ma l'amministrazione potrà sempre contrastare l'elusione, considerando illecito il frazionamento di pagamenti complessivamente superiori alla soglia di legge.

La precisazione arriva dal parere 28107 dell'8/4/2009 della direzione antiriciclaggio del ministero dell'economia rilasciato in risposta ad alcuni quesiti posti dal Consiglio nazionale del notariato. Sempre su richiesta dei notai la direzione si è pronunciata in materia di pagamento in contanti di titoli consegnati per il protesto (ritenuto possibile) e, con altro parere 29165 del 9/4/2009, di atti stipulati da società fiduciarie (con la precisazione dell'obbligo di astensione se non si identifica il fiduciante). Ma vediamo di illustrare nel dettaglio i pareri.

Pagamenti frazionati. Con un primo quesito il consiglio nazionale del notariato ha chiesto se sia possibile regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d'importo inferiore ai limiti di legge, anche quando l'importo complessivo del pagamento sia pari o superiore al limite stesso. Il problema è rappresentato dall'interpretazione dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, nella parte in cui detta il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro.

Secondo la direzione antiriciclaggio con riferimento a singoli trasferimenti di importo inferiore al limite di legge, ma complessivamente superiori allo stesso limite, l'avverbio complessivamente va riferito al valore da trasferire.

Il divieto dell'articolo 49 citato riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori (contanti o titoli) di importo pari o superiori a 12.500 euro: non ha alcun rilievo il fatto che il trasferimento sia effettuato con un solo mezzo di pagamento o quando il limite venga superato cumulando contestualmente diversi mezzi di pagamento.

Non c'è violazione del divieto, invece, nel caso in cui il trasferimento considerato nel suo complesso sia il risultato della addizione di operazioni sostanzialmente autonome.

Il parere, a questo proposito, fa l'esempio di singoli pagamento effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry.

Altro caso di esclusione della violazione del divieto è quello della pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa, come capita per il pagamento del corrispettivo di somministrazioni o ancora nell'ipotesi di pagamenti distinti in conseguenza di un preventivo

accordo contrattuale tra le parti (come l'ordinario pagamento a rate).

Attenzione però. In questi ultimi casi l'amministrazione ha sempre il potere di valutare caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare il frazionamento e di considerarlo elusivo del dettato normativo.

Pagamento titoli consegnati per il protesto. Possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali e assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge. La direzione antiriciclaggio ha ritenuto che il notaio opera come un mandatario dell'istituto di credito che ha chiesto il protesto. Questo anche in considerazione del fatto che la consegna avviene, di regola, presso l'istituto bancario; inoltre viene privilegiato l'utilizzo del denaro contante per consentire al debitore di saldare al più presto il titolo soggetto altrimenti al protesto.

Fiduciante. Il consiglio del notariato ha rivolto in un terzo quesito, nel quale si chiedevano le modalità di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela nell'ipotesi di atto notarile stipulato da società fiduciaria, con riferimento alla figura del fiduciante,

La direzione antiriciclaggio ha escluso il regime semplificato di adeguata verifica della clientela. La conseguenza è che la valutazione di adeguata verifica della clientela deve essere compiuta sia nei confronti della società sia nei confronti del fiduciante.

Tra l'altro le società fiduciarie sono tenute a fornire al notaio tutte le informazioni necessarie all'adempimento obbligatorio. Se il notaio non è in grado di identificare il fiduciante, allora non può stipulare l'atto e, anzi, deve valutare se segnalare la richiesta in quanto relativa a una operazione sospetta. *Antonio Ciccia*

## SOLO DIRITTO

### **Magistratura onoraria, quale futuro?**

di Franco Capasso - Commissione OUA Giudici di Pace e Giudici Onorari

Attraverso l'importante e articolato appuntamento romano del 06.04.2009, presso il CSM, sede istituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura, si è tenuto un importante Congresso Nazionale della Magistratura Onoraria che per numero e qualità dei relatori ufficiali, nonché, per i contenuti culturali e giuridici dei temi trattati, è risultato essere uno dei più importanti degli ultimi anni. Organizzato da Magistrati Onorari Uniti - Conf MOT (Sindacato unitario di categoria) si è dibattuto sul futuro della Magistratura Onoraria che ha assunto ormai un peso determinante e specifico per rispondere alla sempre maggiore domanda di giustizia da parte del cittadino in materie che più direttamente coinvolgono i Suoi diritti e interessi quotidiani: dalla circolazione stradale alle questioni condominiali, dalle truffe alle minacce, alle ingiurie e diffamazioni, nonché, alle lesioni personali e alle percosse. Una Magistratura Onoraria riformata nel senso della modernità e dell'efficienza attraverso un impiego di tutte le sue potenzialità e risorse è indispensabile per rispondere all'esigenza di un giusto e rapido processo, avvertita da tutta la società civile. Ai saluti del Ministro Alfano e del vice Presidente del Consiglio Gianni Letta, è seguito l'intervento di apertura dell'On. le Nicola Mancino, vice presidente del CSM, il quale si è augurato di addivenire ad una riforma della Magistratura Onoraria che sia determinante e chiara per sgomberare dubbi ed incertezze sul ruolo, e che, elimini ogni precarietà della categoria. E' seguito, poi, l'intervento tecnico del Presidente dell'VIII Sez. del CSM, Dott. Ciro Riviezzo che ha sottolineato l'esigenza per la Magistratura Onoraria di non aver troppe sigle, ma di assestarsi su una sola sigla sul modello del giudice ordinario per eliminare confusioni, incertezze e mancato assetto della gestione unitaria del contenzioso, sottolineando di fare chiarezza. Un intervento molto apprezzato è stato quello del Sottosegretario alla Giustizia, Sen. Giacomo Caliendo, con delega alla riforma della Magistratura Onoraria, il quale ha chiesto di uniformare la Magistratura Onoraria anche nella retribuzione, nella durata, nel tempo, nell'età ecc. Determinare per legge un ruolo autonomo ai Giudici Onorari, prevedendo un budget economico che sia di certezza e stimolo per la categoria anche per risolvere il problema delle cause più vecchie. L'intervento sicuramente più applaudito è stato quello dell'Avv. Maurizio De Tilla, Presidente OUA, il quale ha evidenziato la necessità per i magistrati onorari di una copertura assicurativa e previdenziale che dia certezza e stabilità al ruolo dei Magistrati Onorari. Secondo l'Avv. De Tilla, la giustizia va resa efficiente ed europea e la Magistratura Onoraria non può più essere discriminata e mal pagata, con gravi rischi per la sua autonomia ed indipendenza e, di conseguenza, chi sceglie di fare il PM o il Giudice Onorario non può svolgere altre professioni come quella di Avvocato, che creano intralci ed incompatibilità diffuse e non più configurabili. Il Congresso è stato introdotto e concluso dalla Segretaria Organizzativa Dott.ssa Isabella De Asmundis, con la presenza folta di magistrati, avvocati e autorità politiche. L'augurio è quello di giungere al più presto ad una riforma definitiva della Magistratura Onoraria tutta che sappia rispondere all'esigenza della giustizia, alla tutela del cittadino, al giusto e rapido processo, ma che sappia anche dare certezza e dignità a chi ne ha ruolo e compiti.

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### L'immagine coordinata, una scelta che rende sempre riconoscibile lo studio

di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale  
[mail@paolaparigi.it](mailto:mail@paolaparigi.it) - [www.paolaparigi.it](http://www.paolaparigi.it)

#### Gli strumenti di marketing per lo studio legale

#### L'immagine coordinata

Sab. 18 - Indipendentemente dalla strategia comunicativa dello studio, ovvero da quale tipo di materiale di comunicazione sarà scelto per veicolarla, l'immagine coordinata è diventato ormai un elemento ineludibile per distinguersi e dotarsi di una presentazione coerente. Per costruire l'immagine dello studio occorre rivolgersi ad un grafico professionista, incontrarlo e, come si usa dire in gergo, fornirgli un "brief" sulle intenzioni di comunicazioni dello studio. Occorre in sostanza trasferire tutte quelle informazioni che al grafico servono per tradurre in immagine l'identità dello studio, mediante l'utilizzo di caratteri (font), immagini, disegni o segni grafici. Non esiste uno standard e l'immagine, anche la più tradizionale, è meglio costruita con l'apporto di un professionista. Nel comunicare il brief occorre fare attenzione ad evidenziare tutti gli elementi che compongono l'identità dello studio, quali la sua novità (rispetto al passato), ovvero il suo legame con una tradizione; la sua più o meno spiccata forza, il "tono di voce" e in generale l'atmosfera che si intende comunicare. Un brief ben fatto contiene tutti gli elementi che i membri dello studio condividono tra loro, quello che li accomuna e che desiderino far arrivare al mondo esterno. La scelta del marchio/logotipo non è banale. Equivale all'affermazione di un principio, alla rappresentazione dell'identità comunicativa dello studio e da quel momento ne rappresenterà l'elemento distintivo e la riconoscibilità. Normalmente gli avvocati preferiscono affidarsi ad un mero "lettering", ovvero allo studio del carattere tipografico più rispondente alle loro caratteristiche (ad esempio scegliendo un *font* aggraziato per rispettare una certa consuetudine nell'uso del *corsivo*, "a bastoni" per una immagine più giovane e moderna). Altre volte, accanto al nome dello studio (soprattutto quando il nome stesso è un acronimo dei nomi dei soci fondatori o un nome di fantasia), si desidera un segno grafico che stilizza elementi di richiamo all'attività. Molto in voga sono le bilance, i tocchi, i martelletti e altri simboli che identificano il concetto di "giustizia" e "legge"; meno spesso (ma con più originalità), al grafico sarà lasciato maggior spazio creativo per la realizzazione di un marchio/logotipo che giochi su elementi astratti e su concetti diversi come la solidità, la trasparenza, l'affidabilità o che, semplicemente, siano belli da vedere dal punto di vista estetico. La scelta dei colori è assolutamente personale e, ormai abbandonata la rigida scelta tra i grigi e i blu, che da sempre costituivano l'unico vezzo cromatico degli studi legali, prendono piede loghi di studio che utilizzano i gialli, i rossi e gli arancioni, i verdi e tutta la gamma degli azzurri, senza nulla togliere alla sobrietà dell'insieme. L'apporto professionale del grafico non si fermerà alla creazione di un lettering o logo, ma costruirà l'intera *firm image*, ovvero la declinazione di questi elementi nei diversi supporti di materiale che potrà essere predisposto dallo studio, a cominciare dalla carta intestata (primo foglio e seguenti) e dalla relativa busta, dalle etichette autoadesive per le buste fuori formato, comprendendo i biglietti da visita, le cartelline, i dorsetti per gli atti giudiziari, la targa dello studio, matite, penne, blocchi, post-it, portamatite, ombrelli e finanche lo zerbino. Un grafico attento farà in modo che il marchio/lettering sia facilmente adattabile al formato di lettera elettronica e che abbia una buona riuscita anche se stampato in bianco e nero o se semplicemente visualizzato a monitor. La sua perfetta riuscita si avrà quando il marchio/lettering, si trasformerà facilmente in un *layout* ottimizzabile per internet. Il primo strumento di marketing che analizzeremo, nel corso dei prossimi interventi sarà infatti il sito web dello studio legale.

## SOLO DIRITTO

Dal Convegno : Il filtro in Cassazione – La voce dell'Avvocatura unita

Organizzato da OUA e Consiglio Ordine Avvocati di Roma

### **Il filtro in Cassazione è incostituzionale**

di Maurizio de Tilla - Presidente OUA

L'Avvocatura è compatta nel sostenere la necessità di stralcio del “filtro in cassazione” dal testo della miniriforma del processo civile.

L'art. 360 bis c.p.c., nel testo approvato dal Senato il 4 marzo 2009 e subito trasmesso alla Camera dei deputati, è incostituzionale.

Anche l'ANM, Sezione della Corte di cassazione, ha sollevato il problema della compatibilità del filtro in cassazione con l'ordinamento costituzionale e con la nostra cultura giuridica. Risulterebbe, infatti, attribuita alla Cassazione la possibilità di dichiarare inammissibile – e quindi di decidere di non giudicare neppure al fine di dichiarare la manifesta infondatezza – un ricorso proposto in conformità alle forme e ai termini di legge e che denunci una violazione di legge.

Non può seriamente dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, della Costituzione) implica il diritto ad una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi è stata o meno.

Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a discrezione della Corte di cassazione significa violare il preciso dettato costituzionale.

Per ottenere che la Corte riesamini una questione non sarebbe più sufficiente proporre nuovi e persuasivi argomenti, ma diventerebbe necessario che i tre giudici ai quali è rimessa la verifica di ammissibilità ritengano che la Corte debba pronunciarsi, senza che la norma dica nulla sui criteri in base ai quali essi debbano fare tale valutazione. La lucida esposizione dell'ANM dà piena ragione all'azione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura che ha contrastato sin dall'inizio il filtro in cassazione promuovendo, di recente, insieme al Consiglio dell'Ordine di Roma, un Convegno nel quale sono intervenuti quattro giuristi di chiara fama (Giovanni Verde, Bruno Sassani, Modestino Acone, Gian Franco Ricci) i quali unanimemente hanno ribadito la diffusa opinione di accantonare il filtro in cassazione elaborando possibili soluzioni alternative.

In particolare Giovanni Verde ha sottolineato che nella Carta Costituzionale l'art. 24 stabilisce che i diritti di azione e di difesa sono inviolabili in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'art. 111 subordina a riserva di legge la disciplina del processo, così che i presupposti processuali e le condizioni dell'azione non possono essere rimessi a valutazioni dei giudici da operarsi caso per caso.

Il proposto filtro per cassazione non ha per oggetto tempi e modi dell'impugnazione per cassazione, ma valutazioni che coinvolgono il merito della controversia e, quindi, il contenuto della tutela richiesta, e non le modalità di esercizio.

Analizzando le singole ipotesi del “filtro in cassazione” Gian Franco Ricci ha osservato che il legislatore ordinario non può vietare il ricorso con il pretesto che la decisione impugnata è conforme all'opinione ancorché consolidata dalla Corte. In altre parole il legislatore è padrone di regolare con legge l'ammissibilità del ricorso, solo per ciò che riguarda gli eventuali profili processuali, ma non può condizionare l'ammissibilità al suo contenuto intrinseco, cioè alle questioni giuridiche trattate.

Riguardo alla ulteriore ipotesi prevista nel “filtro” che riguarda la “questione nuova”, Gian Franco Ricci ha ritenuto giustamente che la parte ricorrente sarà costretta a proporre il ricorso “alla cieca” perché non potrà mai avere la certezza che la questione sia nuova. Può infatti avvenire che un'identica questione sia stata decisa dalla Corte dieci o venti anni prima e che la parte non lo sappia. D'altra parte la questione non può



avere alcuna rilevanza sulla fondatezza o meno del ricorso.

Ancora più assurda appare la ulteriore ipotesi dell'ammissibilità del ricorso subordinata al fatto che la Corte voglia confermare o mutare il proprio orientamento.

La scelta appare completamente discrezionale e verrebbe formulata in sede preliminare senza approfondire il ricorso ed esaminare compiutamente la fondatezza dei motivi.

Definita incontrovertibilmente la palese incostituzionalità del filtro in Cassazione, sembrerebbe invece ragionevole la esplicita modificazione dell'art. 111, settimo comma cost., nel senso di abilitare il legislatore ordinario ad escludere la possibilità del ricorso per cassazione per questioni di modesta entità.

La normativa del "filtro" verrà, tra l'altro, ad eliminare il motivo del ricorso per vizio di motivazione e, comunque, renderà del tutto indecifrabili i rapporti tra essa e l'art. 360.

La norma-caos determinerà un contrasto di interpretazioni che non agevererà il lavoro spedito della Cassazione che si aggraverà per il superlavoro dei collegi ai quali sarà affidato l'esame del prospettato "filtro". Meglio soprassedere.

## SOLO DIRITTO

Dal Convegno : Il filtro in Cassazione – La voce dell'Avvocatura unita

Organizzato da OUA e Consiglio Ordine Avvocati di Roma

### Il filtro in Cassazione

di Giovanni Verde - Professor avvocato, Ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università Luiss di Roma

#### **1 – Per un corretto esame dell'art. 360-bis, nel testo approvato dal Senato, è necessario premettere qualche considerazione di carattere generale.**

L'art. 360-bis fissa i requisiti di ammissibilità del ricorso. Che cosa sono questi requisiti? Non si tratta di "presupposti processuali", secondo la nozione comunemente accolta. I presupposti –sia di esistenza che di validità e procedibilità del processo- devono esistere prima della proposizione della domanda o della impugnazione. E questo non è il nostro caso.

Si potrebbe parlare di requisiti intrinseci della domanda, la cui mancanza fa sì che il processo non possa pervenire a una pronuncia di merito. Si parla qui di "condizioni dell'azione".

Secondo l'impostazione tradizionale le condizioni dell'azione sono tre: la possibilità giuridica del provvedimento richiesto; l'interesse e la legittimazione.

I requisiti di cui all'art. 360-bis sicuramente non attengono all'interesse o alla legittimazione. Possono essere ricondotti alla possibilità giuridica del provvedimento richiesto.

Sempre secondo l'impostazione tradizionale, questa possibilità è da intendersi in senso assai restrittivo, come esistenza di una norma che contempra in via astratta ed ipotetica il diritto che si vuole fare valere.

Non è il caso dell'art. 360-bis, che adotta una accezione dilatata di questa condizione dell'azione in via di impugnazione, che trova qualche addentellato in studi recenti sulla "meritevolezza" della tutela richiesta e sull'abuso del processo e che hanno trovato riscontro in numerose pronunce "creative" delle Sezioni Unite (SS.UU.) di questi anni.

La prima domanda da porsi al riguardo è se la dilatazione delle condizioni dell'azione fino a ricomprendere la "meritevolezza" della tutela richiesta sia compatibile con la Costituzione.

Per rispondere non mi sembra utile richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di giurisdizione "condizionata". I casi sottoposti all'esame della Consulta hanno sempre riguardato fasi "preprocessuali" (di solito, il tentativo obbligatorio di conciliazione), che il legislatore ha interposto prima che l'attore possa proporre domanda giudiziale e, quindi, in definitiva presupposti per l'esistenza di un valido processo o per la sua procedibilità e/o perseguibilità.

In relazione a queste ipotesi l'atteggiamento della Corte costituzionale, anche se non è stato di totale chiusura, è pur sempre stato contrassegnato da molta prudenza. Il che va tenuto nel debito conto per quanto riguarda la disposizione in esame.

Neppure è richiamabile l'esperienza sui requisiti di contenuto-forma degli atti processuali e la problematica sulle nullità. Infatti, il contenuto-forma del ricorso per cassazione resta quello indicato dall'art. 360 in combinazione con gli artt. 366 e 366-bis c.p.c. Di conseguenza, il controllo di ammissibilità ha un oggetto diverso e ulteriore, presupponendo che il ricorso per cassazione abbia i requisiti voluti dalla legge e sia, perciò, formalmente valido.

Non resta, allora, che valutare se il legislatore ordinario possa inserire una ulteriore fase, interna al processo, volta a sindacare che l'impugnazione sia "meritevole" di esame del merito e, quindi, non sconfini in una pratica abusiva. E ciò sulla base di una valutazione rimessa, caso per caso, alla stessa Corte di cassazione.

Ciò che è ritenuto possibile in altri ordinamenti (in particolare in quelli di matrice anglosassone), è

ammissibile nel nostro?

La mia conclusione è negativa, in quanto l'art. 24 stabilisce che i diritti di azione e di difesa sono inviolabili in ogni stato e grado del procedimento e l'art. 111, da un lato, subordina a riserva di legge la disciplina del processo (comma 1°), così che i presupposti o le condizioni dell'azione non possono essere rimessi a valutazioni dei giudici da operarsi caso per caso; dall'altro lato, stabilisce che contro le sentenze è "sempre" ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge (e qui va ricordato che l'obbligo di motivazione è previsto dalla stessa norma costituzionale: al comma 7°).

Insomma, la lettera e la "ratio" delle richiamate disposizioni sono contrarie alla possibilità di interporre "filtri" preventivi, che impediscano l'esame nel merito del ricorso.

Né si dica che le richiamate norme della Costituzione non impediscono al legislatore ordinario di dettare la disciplina circa i tempi e i modi degli atti processuali con i quali vengono esercitate le tutele riconosciute dall'ordinamento. L'art. 360-bis, infatti, non ha per oggetto tempi e modi dell'impugnazione per cassazione, ma valutazioni che concernono il merito della controversia e, quindi, il contenuto della tutela richiesta, e non le modalità di esercizio.

**2 – Se, poi, superando questo rilievo di incostituzionalità della disciplina in sé e per sé, volessimo esaminare le singole ipotesi di ammissibilità regolate dall'art. 360-bis, troveremmo conferma di quanto osservato in via generale.**

Infatti, se i nn. 1, 2 e 3 sono in funzione di una dichiarazione di inammissibilità in base a una valutazione preventiva di "non meritevolezza", il n. 4 è in funzione di una dichiarazione di ammissibilità, benché il ricorso in sé e per sé non sia ricevibile. E ciò conferma che le valutazioni prese in esame attengono tutte a profili di "merito".

In secondo luogo, a me sembra indubbio che debba essere la Corte, normalmente costituita e che decide nei modi ordinari, a stabilire se vi sia contrasto con i suoi orientamenti e/o se vi siano contrasti giurisprudenziali. Si tratta, infatti, di valutazioni che toccano la stessa essenza dell'istituto, così che appare ingiustificato che esse, per quanto sono impegnative e delicate, siano affidate ad un collegio di tre magistrati e decise informalmente in camera di consiglio.

In terzo luogo, posto che le violazioni delle leggi processuali sono a base di un apposito motivo di ricorso per cassazione, non mi è chiara la valutazione che i tre magistrati dovrebbero compiere sulla "violazione dei principi regolatori del giusto processo". Infatti, non vedo una terza via rispetto alla seguente alternativa: o le regole in vigore attuano il giusto processo, così che la loro valutazione determina l'invalidità del provvedimento impugnato; oppure non lo attuano, nel qual caso si potrebbe porre un problema di costituzionalità della norma. Nell'una e nell'altra ipotesi non c'è spazio per una valutazione preventiva di ammissibilità. Di qui un sospetto: con la disposizione si vogliono abilitare i giudici a ritenere inammissibili le censure processuali se, comunque, sono stati rispettati i principi del giusto processo e, più ancora, li si vogliono abilitare a letture correttive (come è avvenuto, ad es., per l'art. 37, per l'art. 334, co. "° ecc. c.p.c.) dei testi di legge? Se così fosse, la disposizione sarebbe con ancora maggiore fondamento da censurare sul piano dell'opportunità, prima ancora che su quello della costituzionalità.

Peraltro, anche se i dubbi di costituzionalità sono, a mio avviso, più che fondati, sul piano pratico è da segnalare che ben difficilmente la questione approderà all'esame della Corte costituzionale. Infatti, l'ordinanza di rimessione dovrebbe provenire proprio dalla Suprema Corte (S.C.), che della disposizione è stata evidentemente ispiratrice.

**3 – Una considerazione conclusiva. L'art. 360-bis raccoglie il grido di dolore della S.C., che non è in grado di assolvere alla funzione di cd. nomofilachia, atteso l'enorme numero di ricorsi (che ci fa conseguire in Europa un non commendevole primato).**

Le responsabilità dell'Avvocatura non sono poche e sono collegate a problemi di struttura, sui quali –prima o poi- occorrerà porre mano.

D'altra parte, se vogliamo conservare alla S.C. una funzione di indirizzo per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione della legge –così traducendo in termini più realistici la cd. funzione nomofilattica- è necessario porre dei filtri all'accesso in Cassazione. La via maestra sarebbe quella di una

modificazione dell'art. 111, co. 7° Cost., nel senso di abilitare il legislatore ordinario ad escludere la possibilità del ricorso per cassazione per le controversie di modesta entità (eventualmente con una clausola di salvaguardia se la controversia comporta la soluzione di questioni di principio di interesse generale).

Allo stato abbiamo, forse, una diversa possibilità, che sia rispettosa della Costituzione e non carichi i magistrati di valutazioni discrezionali, che di regola non sono loro affidabili e affidate.

Penso alla possibilità di distinguere tra ricorsi che abbiano ad oggetto controversie di modesta entità e ricorsi per questioni di rilevante interesse (salvo sempre il potere del Presidente di assegnare alle SS.UU. i ricorsi che importino la soluzione di questioni di principio, ecc.). Gli uni e gli altri dovrebbero essere decisi in pubblica udienza e secondo il rito ordinario, con l'unica differenza, riguardo ai primi, della composizione del collegio, ridotto a tre (e non più cinque) magistrati. Sotto il profilo della costituzionalità non credo che ciò creerebbe problemi, posto che, fatto salvo il principio della ricorribilità per cassazione, la composizione dei collegi ben può essere disposta con legge ordinaria (e del resto già nel passato il legislatore ordinario ridusse il numero dei componenti il collegio in Cassazione, così come, oggi, nei tribunali abbiamo cause decise dal giudice unico o dal giudice collegiale). Sotto il profilo dell'utilità, non credo che questa soluzione gravi l'ufficio più di quella prevista dall'art. 360-bis. Quest'ultima è non solo macchinosa, ma lascia al cittadino la sgradevole impressione che il collegio sia chiamato a porre il sigillo alla relazione predisposta dal relatore designato, così che le successive attività difensive sono ridotte a mera lustra.

Nei meccanismi processuali è importante anche ciò che viene percepito dall'utente e, di sicuro, l'art. 360-bis sarà percepito, qualora sia introdotto, come una disposizione che nulla a che vedere con la giustizia e che si preoccupa soprattutto delle esigenze corporative dei magistrati della S.C. Ne vale la pena?

## SOLO DIRITTO

Dal Convegno : Il filtro in Cassazione – La voce dell'Avvocatura unita

Organizzato da OUA e Consiglio Ordine Avvocati di Roma

### **Prime osservazioni sulle modifiche al giudizio di Cassazione introdotte dal Disegno di legge n. 1441-bis**

di Gian Franco Ricci - Avv. Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Bologna

1. *Le modifiche al giudizio di cassazione introdotte dal disegno di legge n. 1441-bis. L'ammissibilità del ricorso e l'art. 360-bis c.p.c.*

Il disegno di legge n. 1441-*bis*, approvato alla Camera il 2 ottobre 2008 e poi al Senato il 4 marzo 2009, questa volta con modifiche, ha nella riforma del giudizio di cassazione il suo aspetto più critico.

La novella, probabilmente al fine di una drastica riduzione dei ricorsi, ha introdotto, in modo del tutto inusitato, un ventaglio di ipotesi di *ammissibilità* del ricorso, disciplinate dal nuovo art. 360-*bis* c.p.c. che impongono più di una riflessione e che suscitano anche fondato sgomento (l'affermazione non è affatto fuor di luogo).

Vediamo la disciplina e le osservazioni da fare caso per caso, prima di effettuare una valutazione unitaria dell'istituto.

Il legislatore al primo comma dell'art. 360-*bis* ha previsto che il ricorso per cassazione può ritenersi ammissibile, solo se ricorre una delle quattro ipotesi previste dalla norma.

Esaminiamole partitamente.

1) La prima consiste nel fatto che il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto «in modo *difforme* da precedenti decisioni della Corte». Trattasi di un ulteriore riflesso dell'incentivazione della funzione nomofilattica della Cassazione. Solo il distacco dall'orientamento della Corte può consentire il controllo di legalità previsto dall'art. 111 Cost.

La prescrizione è ovviamente insostenibile dal punto di vista giuridico. In virtù di essa si viene infatti a ritenere vincolante il precedente della Corte, quand'anche possa essere erroneo. In sostanza, la dimostrazione che la decisione del giudice *a quo* è *contra ius*, per quanto possa essere valida e fondata, non viene presa in esame solo perché non è in contrasto con l'orientamento della Cassazione, che magari potrebbe essere anche sbagliato o superato.

E' evidente l'illogicità della prescrizione, ma anche la sua incostituzionalità, in quanto a tenore dell'art. 111, terzultimo comma, Cost., tutte le sentenze debbono potere essere oggetto di controllo di fronte alla Suprema corte per violazione di legge. Il legislatore ordinario non può cioè vietare il ricorso con il pretesto che la decisione impugnata è conforme all'opinione ancorché consolidata della Corte. In altre parole, il legislatore è padrone di regolare con legge l'ammissibilità del ricorso, solo per ciò che riguarda gli eventuali profili processuali (termini, forme o ulteriori prescrizioni processuali): ma non può condizionarne l'ammissibilità al suo contenuto intrinseco, cioè alle questioni giuridiche trattate. In sostanza, la nuova norma obbliga il giudice *a quo* a pronunciarsi in modo conforme all'orientamento della Corte, quand'anche egli si accorga che questo è erroneo. In tal senso, la nuova prescrizione non viola soltanto l'art. 111 Cost., ma anche il principio dell'indipendenza del giudice sancito dall'art. 101, secondo comma, il quale laddove afferma che il giudice è soggetto soltanto «alla legge», non consente alcun altro condizionamento, fosse anche quello della Suprema corte.

2) Il n. 2 del nuovo art. 360-*bis* prevede inoltre che il ricorso per cassazione, sia comunque ammissibile: a) quando ha ad oggetto una «questione *nuova*»; b) quando in relazione alla questione dedotta, la Cassazione

ritiene di doversi pronunciare «per *confermare* o *mutare* il proprio orientamento»; c) quando sulla questione esistono «*contrastanti orientamenti*» nella giurisprudenza della Corte.

Vediamo le singole ipotesi.

Con riferimento a quella di cui alla lettera *a*), va posto in rilievo anche qui un dato preoccupante, sia pure per ragioni diverse da quanto visto per il n. 1 della norma. La parte infatti sarà costretta a proporre il ricorso alla cieca, poiché non potrà mai avere la certezza che la questione sia «nuova». Può infatti avvenire che un'identica questione sia stata decisa dalla Corte dieci o venti anni prima e che la parte non lo sappia. Né ovviamente la parte è tenuta a saperlo, sia perché non si può imporre alla stessa di perdersi a visionare al *computer* i massimari della Cassazione fin dall'inizio della sua storia, sia perché non è detto che i massimari riportino il principio di diritto enunciato dalla Corte e ciò perché, come tutti sanno, non sempre avviene che la massima corrisponda ad esso.

Ancor più assurda ci appare l'ipotesi di cui al caso indicato *supra*, alla lettera *b*) dell'ammissibilità del ricorso subordinata al fatto che la Corte voglia confermare o mutare il proprio orientamento.

L'anomalia appare sotto due profili. In primo luogo abbiamo un ricorso subordinato agli umori della Corte. Ad esempio, un ricorso fondato sulla censura della sentenza che ha deciso una questione di diritto in modo conforme all'orientamento della Corte, di per se inammissibile ai sensi del n. 1 dell'art. 360-*bis*, diventerà ammissibile se la Corte intende mutare orientamento, mentre resterà inammissibile nel caso contrario. Ora, a parte l'abnormità giuridica di un ricorso che nasce inammissibile e quasi per l'intervento della bacchetta magica della fata di Cenerentola, diventa ammissibile all'atto della decisione, spaventano qui due rilievi. Il primo è la presenza di un evidente attentato alla certezza del diritto, che necessariamente dovrebbe imporre che l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso debbano essere fondate su dati obiettivi, che il ricorrente deve conoscere *a priori*, onde evitarle. Se questi parametri dipendono dall'umore della Corte anziché essere subordinati a un dato preciso della legge, allora è inevitabile lo sconfinamento in quella pericolosa landa oscura del c.d. diritto libero, propria degli ordinamenti totalitari, in cui tutto dipende dall'orientamento soggettivo del giudice, senza più alcun dato obiettivo di riscontro nella legge.

Inoltre, oltre al fatto che anche qui il ricorrente sarà costretto a proporre il ricorso alla cieca, v'è la ben più grave ragione che la prescrizione legislativa può prestarsi a contrastare in modo assoluto la stessa funzione nomofilattica. Infatti il ricorrente che pur ritenendo fondatamente di doversi dolere della decisione, si astiene dal proporre ricorso in quanto la questione è stata decisa in modo conforme ai precedenti della Corte (e quindi non vuole incappare nell'inammissibilità prevista dal n. 1 della norma), potrebbe invece, sia pure involontariamente, impedire alla Corte di mutare orientamento ove il ricorso fosse stato proposto. E qui addirittura si verifica il contrario di quanto detto in precedenza, giacché non è più il ricorrente a dovere risentire degli umori della Corte, ma è questa che nell'esercizio della sua funzione nomofilattica risentirà degli umori del ricorrente.

Il caso indicato *supra* al punto *c*), rende ammissibile il ricorso quando esistono contrasti giurisprudenziali della Suprema corte sul punto.

Qui viene spontanea una prima considerazione. Ai sensi di tale norma, sembra che la Corte debba preoccuparsi esclusivamente dei contrasti nell'ambito della propria giurisprudenza. Invece, ciò che sarebbe importante, è che essa prendesse in considerazione quelli fra la sua giurisprudenza e quella dei giudici di merito. Invece sempre secondo la norma in esame, anche se questi ultimi hanno fornito interpretazioni giuste, praticamente agli occhi della Corte essi non esistono. Il che non si può ammettere sul piano logico, più ancora che su quello giuridico.

Inoltre, al ricorrente è imposto di calcolare il «peso» del contrasto giurisprudenziale delle decisioni della Corte. Se vi sono dieci sentenze di quest'ultima che dicono bianco ed una che dice nero, si potrà parlare di contrasto sotto il profilo dei numeri, ma non della logica giuridica, giacché c'è un'opinione altamente prevalente. Quand'è dunque che il contrasto meramente numerico, cessa di essere tale ed assurge a vero e proprio contrasto giuridico? E non può certo essere possibile che per risolvere questo problema e vedersi accolto il ricorso, la parte debba giocare ad una specie di «totocalcio».

In sostanza la previsione del n. 2 di cui all'art. 360 c.p.c. appare assolutamente non meditata, in quanto costituisce per più aspetti un palese attentato alla certezza del diritto, costringendo il ricorrente ad adire la Corte alla cieca e a barattare le proprie ragioni, magari fondate perché basate su precisi dati giuridici,

con la mutevole opinione del momento del Supremo collegio.

3) Il n. 3 appare fino a questo momento l'unico parametro che condiziona l'ammissibilità del ricorso ad un dato obiettivo, quello della violazione «*dei principi regolatori del giusto processo*».

Solo che la questione sorge da un altro punto di vista, che è quello di dovere definire principi tanto vaghi, quali quelli che debbono «regolare» il «giusto processo». Sono questi, per il processo civile, i principi individuati dai soli primi due commi dall'art. 111 Cost. o anche da qualcosa d'altro? E se son quelli, non si potrà negare che appaia estremamente difficile, per non dire impossibile, con riferimento a quanto disposto dal primo comma dell'art. 111 Cost. comprendere se il processo che ha condotto alla sentenza, doveva intendersi come un processo «regolato» oppure no, dalla legge, per lo meno nell'accezione che a tale attributo dà la migliore dottrina.

E non si può certo subordinare la proponibilità di un ricorso per cassazione ad un presupposto, così vago e generico.

4) Il n. 4 del nuovo art. 360-*bis* dà l'esatta misura dell'erroneità dell'impostazione globale della disposizione. La norma prevede l'ammissibilità del ricorso tutte le volte che ricorrono i «i presupposti per una *pronuncia ai sensi dell'art. 363*», cioè in tutti i casi in cui è data al procuratore generale la possibilità di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge.

Ora com'è noto, quest'ultima disposizione non definisce esplicitamente il tipo di vizio che legittima il ricorso di cui all'art. 363 c.p.c., essendo rimesso alla valutazione del procuratore generale di decidere se il provvedimento sia erroneo in misura tale da potere costituire un pericoloso precedente. In teoria, l'erroneità potrebbe essere anche minima, perché un procedimento viziato in punto di diritto a prescindere dall'intensità o meno (se è lecito usare questa espressione) del vizio che l'affetta, costituisce pur sempre un precedente da non seguire.

Da qui una prima anomalia. Quella per cui il ricorrente privato deve essere in grado di valutare *a priori* se quel tipo di errore di diritto che rende ingiusto o invalido il provvedimento, sarebbe tale da legittimare il procuratore generale ad azionare l'istituto di cui all'art. 363 c.p.c. Si richiede pertanto al ricorrente una valutazione che egli non potrà mai fare perché non ancorata a parametri oggettivi, sebbene alla valutazione soggettiva e personalistica che avrebbe potuto effettuare il procuratore generale.

Non solo. Poiché come si è detto l'art. 363 c.p.c. non definisce il tipo di vizio che può consentire l'impiego della norma e quindi questo è in sostanza «atipico», il n. 4 dell'art. 360-*bis* c.p.c. finisce per vanificare i casi di ammissibilità del ricorso già descritti e segnatamente quello del n. 1. Infatti, un ricorso non ammissibile ai sensi del n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c. in quanto diretto contro un provvedimento conforme all'orientamento della Corte, potrebbe divenire ammissibile se il vizio che lo affetta è stimato tale da consentire il ricorso ai sensi dell'art. 363 c.p.c. Il che è una contraddizione in termini e conferma quanto la norma in commento sia irrazionale e disorganica. Per salvarne almeno lo spirito, bisognerebbe ritenere che l'esperibilità del n. 4 debba essere condizionata alla previa sussistenza dei presupposti degli altri casi previsti dal primo comma dell'articolo. Ma si tratterebbe di un'interpretazione improponibile, sia in quanto i quattro casi previsti dalla norma sono alternativi (nel senso che nessuno di essi condiziona l'altro), sia in quanto l'atipicità del vizio presupposto dall'art. 363 c.p.c., proprio perché tale, non può essere condizionata da precedenti schemi tipici.

Ciò che rimane è dunque una norma mal fatta, che è urgente eliminare dal contesto della riforma.

## 2. L'inammissibilità del ricorso.

Non va sottaciuto che il testo dell'art. 360-*bis* approvato dalla Camera aveva un secondo comma, abolito dal Senato, sul quale conviene riflettere al fine di rilevare la palese incongruità della disposizione.

Ciò facciamo al solo scopo di impedire che una norma del genere possa essere reintrodotta nel tessuto legislativo, magari successivamente.

Essa offriva un profilo del ricorso contrario a quello del primo comma, fissando questa volta una valutazione in termini di *inammissibilità*, anziché di ammissibilità come visto fino ad adesso.

Il caso riguardava il ricorso per vizio di motivazione di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., prevedendo che in questa ipotesi il ricorso fosse inammissibile se presentato contro una sentenza di *conferma* di quella di

primo grado.

La norma appariva in primo luogo sicuramente incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., in quanto destinata a determinare una disparità di trattamento con le ipotesi delle pronunzie emesse in unico grado, alle quali ovviamente la norma era inapplicabile e determinando di conseguenza differenti possibilità difensive a seconda se si intendeva ricorrere contro una sentenza resa in unico grado o in secondo grado.

Inoltre il sistema in oggetto, almeno con riferimento all'ipotesi in cui la motivazione di primo e di secondo grado coincidevano, finiva per richiamare la dinamica della doppia conforme in uso nel diritto canonico e in qualche ordinamento extraeuropeo, in quanto in tale ipotesi il diritto «si accontenta» di un doppio giudizio identico e quindi ne esclude un terzo. Ora però, in tutti gli ordinamenti in cui la doppia conforme sussiste, il presupposto ineludibile e quello per cui il terzo giudice al quale ricorrere nel caso di disformità fra le pronunzie, deve necessariamente essere un *giudice di merito*, perché dovrà confermare la prima o la seconda pronunzia. Un esempio in questo senso è offerto dalla Suprema corte del Paraguay, che non può intervenire se c'è doppia conforme, ma che è anche giudice di merito.

In sostanza, anche se nel caso in esame il richiamo alla doppia conforme da parte del legislatore veniva effettuato solo sotto il profilo negativo, dell'inammissibilità cioè del terzo giudizio allorché i primi due coincidevano, l'inutilità di tale terzo giudizio avrebbe un senso solo se anch'esso fosse di merito, perché la doppia identica valutazione dei due giudici che si sono pronunziati ha per oggetto appunto il merito, che è quindi inutile riesaminare per la terza volta. Ma ciò non ha alcun senso con riferimento al giudizio di legalità, volto all'intercettazione di un errore di diritto in cui è incorso il secondo giudice.

La validità di tale ragionamento e l'erroneità della disposizione cancellata era confermata dallo stesso uso delle parole fatte dal legislatore, ove affermava che il controllo di cui al n. 5 era escluso ove la sentenza di appello aveva «confermato» quella di primo grado. Con ciò alludendosi ovviamente al dispositivo delle due sentenze, il che non ha ovviamente nulla a che fare con la motivazione. Tant'è vero che due dispositivi conformi potrebbero sussistere anche in presenza di motivazioni completamente diverse (si pensi all'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata per vizio di motivazione ed il giudice d'appello l'abbia pur sempre confermata, ma sulla base di una motivazione differente).

La palese incongruità della disposizione si poteva forse spiegare nell'ottica di un ragionamento, peraltro visibilmente erroneo, che possa essere stato fatto andando alla «ricerca dell'Arca perduta», cioè alla ricerca dell'esatta interpretazione da darsi al vizio di motivazione censurabile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Opera come ognuno sa, palesemente difficile, che se affrontata con mano inesperte, può finire per condurre agli inaccettabili risultati visti.

E' ovvio che non si può qui ripercorrere tutta la lunga dissertazione che dovrebbe farsi al fine di affrontare il problema di vizio di motivazione e della sua censurabilità ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per cui dovremo limitarci ad alcune brevi osservazioni che però riteniamo sufficienti alla bisogna. Molto probabilmente il legislatore ha avuto in mente il vizio di motivazione nella sua versione, per così dire «ufficiale» o ufficializzata a livello enunciativo dalla maggior parte delle decisioni della Suprema corte, secondo la quale il controllo effettuabile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. deve avere per oggetto solo la valutazione della correttezza logico formale del ragionamento esposto nel testo della decisione. In altre parole, secondo questa opinione non è dato controllo di motivazione allorché il ragionamento effettuato dal giudice nella decisione, appare idoneo e sufficiente a giustificare dal punto di vista logico il dispositivo.

Per cui il legislatore aveva probabilmente ritenuto che se i due dispositivi erano conformi, probabilmente la giustificazione razionale che se ne era data nel testo della decisione, era in entrambi i casi idonea a sostenere la pronunzia.

Ma tutto ciò trascura le ben più profonde osservazioni, fatte peraltro anche in varie decisioni della Corte e rimarcate da parte della dottrina, secondo le quali il vizio di motivazione potenzialmente idoneo a mutare il dispositivo può sussistere anche in presenza di un ragionamento che nel testo della decisione può apparire razionalmente corretto, quando però si sia trascurato l'esame di una prova decisiva che se valutata avrebbe potuto cambiare anche l'esito della pronunzia.

Ora, un controllo di tal genere che è l'unico vero controllo che si dovrebbe fare ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., poteva essere reso impossibile dal nuovo secondo comma dell'art. 360-*bis* c.p.c., qualora



entrambi i giudici abbiano reso due pronunzie conformi (ma sbagliate nel ragionamento sul giudizio di fatto).

Trattasi quindi di una disposizione che non è assolutamente il caso che venga riprodotta, neanche in testi di legge futuri.

### 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il terzo comma e i successivi dell'art. 360-*bis*, illustrano il (nuovo) procedimento volto alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, peraltro estensibile a tutti i casi di inammissibilità anche se non previsti dalla riforma, e cioè anche a quelli di cui ai n. 1) e 5) dell'art. 375 c.p.c.

Il procedimento per la declaratoria dell'inammissibilità è quello in camera di consiglio (terzo comma), ma sembrano esservi delle differenze con il modello descritto nel codice dall'attuale art. 380-*bis* c.p.c.

Le novità sembrano consistere nel fatto che nel nuovo procedimento, l'inammissibilità è dichiarata da un collegio di tre membri (terzo comma) e l'assegnazione del ricorso alla sezione avviene solo se questo è dichiarato ammissibile (sesto comma). Il sistema sembra dunque invertito rispetto a quello attuale, nel quale l'assegnazione alla sezione avviene immediatamente a seguito della semplice presentazione del ricorso, anche se questo sarà poi dichiarato inammissibile (artt. 377 e 380-*bis*). Non si comprenderebbe altrimenti che significato possa avere la citata disposizione della riforma (e cioè il sesto comma dell'art. 360-*bis*), che prevede l'assegnazione alla sezione solo nel caso in cui il ricorso sia dichiarato ammissibile.

Parrebbe dunque che il legislatore abbia pensato ad un vaglio preliminare *per tutti i ricorsi* ad opera di un collegio *ad hoc*, istituito al di fuori del normale meccanismo delle varie sezioni (e ciò potrebbe spiegare anche la sua composizione ridotta a tre membri), che si occupi preliminarmente di valutare l'ammissibilità o meno dei ricorsi e che solo in caso positivo li passi alla sezione. Tale opinione sembrerebbe anche confermata dal fatto che se si trattasse del normale rito in camera di consiglio, si sarebbe avuto un rinvio in blocco al procedimento di cui all'art. 380-*bis* (del quale come vedremo sono richiamati invece solo alcuni profili).

L'idea di un controllo preliminare fatto prima dell'assegnazione del ricorso alle sezioni, potrebbe comunque non essere sbagliata e alleggerire di molto il lavoro della Corte. In ogni caso il legislatore avrebbe dovuto spiegarsi meglio, perché non è detto che le cose stiano effettivamente così.

Anche il successivo meccanismo, sembra diverso da quello del normale procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380-*bis*.

Questo infatti, quand'anche si doveva decidere dell'inammissibilità del ricorso, iniziava con una relazione del relatore il quale era il solo a decidere se il ricorso doveva essere trattato in camera di consiglio per l'eventuale dichiarazione di inammissibilità. Egli infatti depositava in cancelleria una relazione *ad hoc*, che vincolava il presidente a fissare la camera di consiglio (art. 380-*bis*, primo e secondo comma) e solo in tale sede il collegio si esprimeva sull'eventuale inammissibilità (quarto comma).

Nel nuovo sistema invece il collegio si *esprime subito* e la relazione del relatore viene effettuata solo dopo la valutazione di inammissibilità. Ciò emerge visibilmente dall'art. 360-*bis*, quarto comma: «Se il collegio ritiene *inammissibile* il ricorso ... il relatore deposita in cancelleria una *relazione* con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la *dichiarazione* di inammissibilità». V'è dunque una «dichiarazione» di inammissibilità già effettuata dal collegio, della quale il relatore spiega solo successivamente le ragioni nella relazione che deposita in cancelleria!

Come si vede, il meccanismo oltre ad essere completamente invertito rispetto quello dell'art. 380-*bis* c.p.c., appare per la verità anche molto strano.

Viene infatti a tal proposito legittima una domanda. Se il collegio ha già deciso l'inammissibilità del ricorso, a cosa serve il richiamo ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 380-*bis* (art. 360-*bis*, quarto comma)? Tali norme, che regolano la fissazione della data dell'adunanza camerale e l'obbligo della comunicazione della stessa alle parti ai fini della presentazione di memorie e eventualmente di chiedere di essere sentite, hanno un senso con riferimento ad una decisione ancora da prendere al fine di consentire il preventivo contraddittorio delle parti sul punto. Ma non hanno alcun valore, se il collegio ha già deciso.

Ancor più assurdo è il richiamo al quarto comma dell'art. 380-*bis*, che prevede com'è noto che il collegio debba pronunciarsi all'esito dell'adunanza. Anche qui ci si domanda che senso abbia tale successiva pronuncia quando il collegio si era già pronunciato per l'inammissibilità *ab origine* (si tenga presente che la previa pronuncia con ordinanza, viene fatta non solo nel caso in cui il ricorso è dichiarato ammissibile, ma anche quando è dichiarato inammissibile, come risulta dal testo del secondo comma della norma, ove si dice che il collegio di tre membri «decide» sull'ammissibilità: non che «dichiara» l'ammissibilità). Bisognerebbe allora pensare che la decisione effettuata con ordinanza camerale alla fine del procedimento di cui all'art. 380-*bis*, costituisca la formalizzazione con «ordinanza» di una decisione già presa.

Ma se così è, ci si domanda a cosa serva il contraddittorio delle parti, quando il collegio ha già stabilito che il ricorso è inammissibile. E' anche vero che il collegio potrebbe cambiare idea a seguito di quanto esposto dalle parti nelle memorie o nella discussione. Ma non è chi non veda come si tratti di un'eventualità più unica che rara, per cui il nuovo sistema non appare affatto razionale e mortifica ampiamente il diritto di difesa delle parti.

Ad ogni modo, se l'ordinanza dichiara l'inammissibilità del ricorso, essa è comunicata alle parti (mediante biglietto di cancelleria o per posta elettronica) e il provvedimento impugnato «passa in giudicato» (sesto comma). Ma c'era bisogno di dirlo, come se fosse una cosa che non si sapesse!

Se invece il ricorso è dichiarato ammissibile, esso viene assegnato ad una sezione per la trattazione.

E' singolare la previsione per cui l'ordinanza di inammissibilità «provvede sulle spese a norma dell'art. 96, terzo comma». Neanche questa prescrizione è esatta. Infatti tale disposizione (introdotta anch'essa dalla riforma) non riguarda le spese di lite ma l'irrogazione a carico del soccombente di una somma equitativamente determinata, costituente una sorta di danno punitivo. Poiché l'art. 360-*bis*, sesto comma, fa riferimento *esclusivamente* a tale disposizione, ci si domanda nel nuovo regime nel caso della declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'unica sanzione per il ricorrente è quella dell'art. 96, terzo comma o essa si somma alla condanna alle spese. In sostanza, il nuovo art. 360, quinto comma esclude l'applicazione dell'attuale art. 385, quarto comma o si integra con esso? Perché se quest'ultima è la soluzione, il povero ricorrente al quale il ricorso è dichiarato inammissibile dovrebbe pagare le spese di lite oltre al danno punitivo di cui al nuovo art. 96, terzo comma e l'eventuale danno per responsabilità aggravata di cui all'art. 385, quarto comma.

#### 4. La scomparsa dell'art. 366-*bis* c.p.c.

La riforma abroga l'art. 366-*bis* c.p.c., norma che aveva fatto parecchio discutere dottrina e giurisprudenza. La norma era sorta con la precisa finalità di arginare quella pioggia di ricorsi nei quali la questione di diritto non fosse evidenziata o non sussistesse neppure (caso quest'ultimo tipico dei ricorsi fondati sulla censura di cui al n. 5 dell'art. 360, attraverso la quale molti ricorrenti tentano di aprirsi un varco verso il riesame del fatto). Pertanto non c'era nulla di male che ove una questione di diritto veramente sussistesse, questa dovesse essere condensata in poche righe così come dispone l'art. 366-*bis* c.p.c.

E' vero che parte della dottrina aveva fortemente criticato la norma, considerandola un'inutile complicazione ed un visibile paletto lesivo del diritto di difesa. Ma queste critiche, più che per la norma in se, trovano giustificazione nell'interpretazione piuttosto rigida che la giurisprudenza ne aveva dato nelle sue applicazioni. Rigore peraltro, se vogliamo, in parte giustificato, in quanto finiva per avere come scopo quello di individuare i precisi limiti della disposizione ed i criteri attraverso i quali essa doveva essere interpretata al fine di trovare corretta applicazione ed adempiere allo scopo per il quale era stata predisposta. Il che in fin dei conti non era un gran male, per cui la disposizione non appariva poi così spaventevole come era presentata, tant'è vero che pressoché tutti gli operatori del diritto (almeno quelli seri) ad essa si erano ormai abituati. In sostanza valutando i *pro* e i *contro*, una corretta applicazione dell'art. 366-*bis* c.p.c., che non era poi così difficile, poteva diminuire di molto il carico della Cassazione, eliminando i ricorsi mal fatti nei quali non fosse possibile scorgere la questione di diritto.

Pertanto, non pare una buona idea l'aver eliminato l'art. 366-*bis* c.p.c. Ad ogni modo, avendolo fatto, è stato di conseguenza soppresso dal n. 5 dell'art. 375 c.p.c., ogni riferimento al «difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-*bis*», come causa di inammissibilità del ricorso.